



Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Territorio



1999 Anno regionale  
dell'ambiente

Ufficio Compatibilità Ambientale

# LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Collana di studi e ricerche scientifiche sull'ambiente

a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio  
della Regione Basilicata





## Presentazione

LA REGIONE BASILICATA, PER LA PRESENZA SUL PROPRIO TERRITORIO DI ELEMENTI AD ALTA SENSIBILITÀ, È STATA TRA LE PRIME IN ITALIA A DOTARSI DI UNA LEGGE REGIONALE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. QUESTO PERCHÉ HA RITENUTO CHE LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE INTESA COME RISORSA FORTE DEL TERRITORIO, SIA SE NON IL PRIMO, ALMENO UNO DEI PIÙ IMPORTANTI FATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE. NONOSTANTE LE FORTI PRESSIONI AMBIENTALI CHE PURE IL TERRITORIO LUCANO HA CONOSCIUTO NEGLI ULTIMI ANNI, GRAZIE AD UNA SEVERA NORMATIVA REGIONALE VIA, LE ISTITUZIONI, E GLI STESSI OPERATORI, HANNO POTUTO OPERARE CON CONSAPEVOLEZZA E NELL'OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. SPESSO PERÒ LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIENE AVVERTITA COME UN ELEMENTO DI "OSTACOLO BUROCRATICO", ED IN SOSTANZA COME RALLENTAMENTO DELLE AZIONI DI SVILUPPO SUL TERRITORIO, CHE NON PORTA VALORE AGGIUNTO ALL'INVESTIMENTO. COSÌ NON È SE SI CONSIDERA LA VIA CON UNA DUPLICE FINALITÀ: PER LE ISTITUZIONI, COME UN ELEMENTO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO, DELLE SUE RISORSE E DELLE SUE SENSIBILITÀ AMBIENTALI, E PER I PROPONENTI L'INVESTIMENTO UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE INTEGRATA ALL'AMBIENTE ED AL TERRITORIO CHE PORTA FORTE VALORE AGGIUNTO AL PROGETTO STESSO. LE ESTRAZIONI PETROLIFERE IN VAL D'AGRI HANNO COSTITUITO UN VALIDO BANCO DI PROVA PER L'APPLICAZIONE DELLA VIA IN AREE FORTEMENTE SENSIBILI E CON INIZIATIVE FORTEMENTE IMPATTANTI, EPPURE RAGGIUNGENDO RISULTATI CONSIDEREVOLI CHE VEDONO DA UN LATO SALVAGUARDATA L'INTEGRITÀ DEI VALORI AMBIENTALI, DALL'ALTRA NON COMPROMESSA L'INIZIATIVA INDUSTRIALE. NON È DA SOTTOVALUTARE IL FORTE VALORE SOCIALE E CIVILE, ESSENDO LA VIA UNO STRUMENTO CHE ACCRESCE LA TRASPARENZA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E LA PARTECIPAZIONE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE DA PROGETTI SUL PROPRIO TERRITORIO. PER QUESTO ABBIAMO VOLUTO PUBBLICARE QUESTO VOLUME CHE VUOL ESSERE UNO STRUMENTO, PER CHI, ISTITUZIONI, PROGETTISTI, PROPONENTI, CITTADINI, SI TROVA A VALUTARE, REDARRE, PROMUOVERE, CONOSCERE UNO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

**CARLO CHIURAZZI**

ASSESSORE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO  
REGIONE BASILICATA



## **Sommario**

- 7** IL CONTESTO NORMATIVO
- 11** LA LEGGE REGIONALE 47/98
  - Risultati e sintesi
  - Gli strumenti operativi
    - Fase di Scoping
    - Fase di Sreening
    - Fase di valutazione
  - Procedura di V.I.A. per opere non soggette a pareri, autorizzazioni, o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche
  - Procedura di V.I.A. per opere soggette a pareri, autorizzazioni, o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche
- 25** CAVE SOGGETTE A PROCEDURA DI VIA
  - Schemi di lavori proposti
- 28** DISCARICHE DI “I” E “II” CATEGORIA SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- 37** SETTORE V.I.A., LEGISLAZIONE ITALIA
- 39** ALLEGATI NORMATIVI
- 205** Collaborazioni

A cura di:

- Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Territorio
- Ufficio Compatibilità Ambientale

## 1. Il contesto normativo

Il progressivo peggiorare delle condizioni ambientali ed il continuo evidenziarsi di guasti ecologici provocati dalla pressione antropica sulle risorse naturali impongono l'adozione di modelli comportamentali, individuali e collettivi, più rispettosi e meno distruttivi dell'ambiente.

La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale, introdotti per la prima volta in Usa con l'emanazione nel 1970 di una legge diventata molto famosa, la **NEPA** (National Environmental Policy Act), sono obiettivi dei quali non si può più fare a meno.

In Europa, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), introdotta con la **Direttiva CEE 337/85** con l'obiettivo di valutare gli effetti di un progetto sull'ambiente per proteggere la salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, rivoluziona il modo di rapportarsi della Pubblica Amministrazione nei riguardi di un'opera o iniziativa di rilevante impatto sul territorio. L'art. 3 di tale direttiva infatti recita:

*“la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori.*

*l'uomo, la fauna e la flora;*

*il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale;*

*l'interazione tra i fattori sopra citati.”*

Tale direttiva contiene un elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato in due allegati: l'allegato 1, relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente soggetti a V.I.A. da parte di tutti gli Stati membri e l'allegato 11, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a V.I.A. nel caso in cui gli Stati membri lo ritengano necessario.

Successivamente la Comunità Europea ha adottato prima la **Direttiva CE 96/61** concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e poi la **Direttiva CE 97/11** che aggiorna e integra quella del 1985 sulla base dell'esperienza condotta dagli Stati membri, ed inoltre formula una proposta di direttiva sulla valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi. In Italia con la **Legge 8 luglio 1986 n. 349**, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, e con successive norme, in primis i **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/8/88 n. 377 e del 27.12.88** e poi il **D.P.R. 11.02.98** riguardanti la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e le emanazioni delle norme tecniche e regolamentari di attuazione della V.I.A., si è proceduto ad una prima e parziale applicazione della direttiva **CEE 337/85**. Il **12/4/1996** è stato pubblicato il **D.P.R. “Atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”** che delega alle Regioni l'emanazione di una legge volta a completare il recepimento della direttiva **CEE 85/337** relativamente alle opere dell'allegato II.

A livello statale, tale Atto si inserisce nel più ampio quadro normativo che stabilisce in via generale i principi di coordinamento, semplificazione e snellimento delle procedure amministrative.

L'Atto di indirizzo richiede alle Regioni di normare le procedure e unificare il rilascio di autorizzazioni e pareri preliminari, introduce la procedura di verifica (screening) per determinare se un progetto dovrà essere sottoposto a V.I.A. e


la procedura di scoping per identificare, per le opere soggette a valutazione, le informazioni che dovrà contenere lo studio di impatto ambientale. Circa le opere da sottoporre a V.I.A. l'Atto di indirizzo suddivide le stesse in due allegati: A e B, disponendo una procedura di valutazione obbligatoria per i progetti dell'allegato A e per quelli dell'allegato B se ricadenti, pur parzialmente, in aree naturali protette, mentre è prevista una procedura di screening per i progetti dell'allegato B, non ricadenti in aree naturali protette.

La Regione Basilicata, in conformità con la direttiva CEE 85/377, ha emanato, anticipando la successiva legislazione nazionale, **la Legge Regionale 47/94** "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"; La stessa è stata modificata ed aggiornata successivamente con la **Legge Regionale 3/96** "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.12.1994 n. 47 Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente".

Con l'entrata in vigore della **L.R. 47/98** "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente", abrogante la L.R. 47/94 e la L.R.3/96, la Regione Basilicata compie il formale e necessario recepimento della direttiva Europea 97/11 e dà attuazione alle indicazioni espresse nel D.P.R. 12/4/1996 disciplinando la procedura per l'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati riguardanti la realizzazione di impianti, opere ed interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.

Essa si configura come legge quadro regionale, in quanto, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, vuole rappresentare uno strumento strategico per perseguire importanti obiettivi, quali ad esempio:

- l'affermazione della valutazione d'impatto ambientale come metodo e come elemento informatore di scelte strategiche e di decisioni puntuali a garanzia dell'ambiente e della salute;
- la semplificazione delle procedure;
- definizione di un unico processo decisionale di valutazione ed autorizzazione;
- coinvolgimento del sistema delle autonomie locali;
- la partecipazione attiva dei cittadini nel processo decisionale;
- la trasparenza delle procedure.



## 2. La legge regionale 47/98

L.R. 47/98 attraverso gli adempimenti da essa prescritti, persegue il miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita, del rapporto tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e soggetti proponenti. Dunque la legge 47/98 rappresenta una più allargata e interattiva visione di politica ambientale basata su:

- **Valutazione preventiva** consistente nel preventivo giudizio da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare, direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente o permanentemente, positivamente o negativamente, nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica. La valutazione preventiva dunque come presupposto ad ogni scelta;
- **Pubblicità:** è resa obbligatoria la pubblicazione presso Albo Pretorio dei Comuni interessati e, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, anche su un quotidiano a diffusione regionale; dell'annuncio di avvenuto deposito presso la Regione della documentazione.
- **Informazione:** il pubblico interessato potrà prendere visione della documentazione prodotta presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione, che ne mette a disposizione una copia;
- **Partecipazione del pubblico:** le associazioni ed i comitati di categoria e di protezione ambientale, i cittadini singoli od associati possono presentare all'Ufficio regionale competente, istanze, osservazioni e pareri. Per opere di particolare rilevanza la partecipazione è garantita anche attraverso consultazioni, udienze conoscitive ed audizioni pubbliche;
- **Coinvolgimento delle istituzioni locali:** i comuni e le provincie territorialmente interessate esprimono parere sull'opera e partecipano alle consultazioni, alle udienze conoscitive ed alle inchieste pubbliche.
- **Coordinamento e semplificazione delle procedure amministrative:** per i progetti sottoposti a fase di valutazione e contemporaneamente assoggettati ad autorizzazioni, pareri o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, bellezze paesaggistiche, trattamenti rifiuti e cave è introdotto lo "sportello unico" e la Regione si esprime con unico atto deliberativo.
- **Tempi certi** per la definizione delle varie procedure, fissando un tempo massimo di 60 giorni per la fase di scoping e di scening e di 150 giorni per quella di valutazione.
- **Monitoraggio e controllo:** la legge prevede una specifica attività di monitoraggio dei progetti autorizzati che comporta la verifica della puntuale osservanza delle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera e delle eventuali prescrizioni. In caso di violazioni alle disposizioni della legge, sono previste sanzioni che possono prevedere l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio, ovvero il ripristino dello stato dei luoghi.

### 2.1. Risultati e sintesi

L'applicazione della legge regionale 47/98, nel lungo termine, produrrà innegabili vantaggi sul piano della migliore tutela dell'ambiente e contribuirà allo sviluppo ed alla diffusione di una maggiore sensibilità rispetto alle problematiche ambientali.

Nell'immediato per i soggetti interessati dall'applicazione delle procedure potranno essere registrati i seguenti effetti:

- **L'amministrazione** opererà con sistemi decisionali più agili e trasparenti che consentiranno di semplificare e razionalizzare le procedure, nonché di intervenire in modo più diretto e consapevole nella valutazione dei progetti che interessano il territorio di competenza;
- **I Proponenti** avranno l'opportunità di ottimizzare tempi e risorse grazie ad un continuo confronto di carattere tecnico - consultivo con le autorità competenti, sin dalle prime fasi della progettazione;
- **I cittadini** potranno contare su una tutela più attenta e diretta del territorio in cui vivono, oltre che sulla possibilità di contribuire attivamente alla valutazione dei progetti.

## 2.2. Gli strumenti operativi

La Legge 47/98 ha di fatto aumentato le categorie di opere soggette alla procedura. In ogni caso, la previsione di due nuove fasi, ovvero dei due nuovi strumenti operativi (fase di *scoping* e fase di *screening*) previsti dalla direttiva CE 97/11 e anticipatamente recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996, consente la modularità delle procedure in funzione degli impatti attesi dai singoli progetti.

Nei paragrafi che seguono, con colori diversi vengono evidenziati gli argomenti o le attività di pertinenza dei singoli soggetti interessati. In particolare:

	Attività degli uffici regionali
	Attività delle amministrazioni locali
	Attività del proponente
	Attività dei cittadini

### 2.2.1. Fase di Scoping

La fase di *scoping* è facoltativa e può essere introdotta per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A, al fine di definire gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale. Lo strumento *scoping* è quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello Studio di Impatto Ambientale, ed in particolare l'individuazione degli impatti ambientali attesi, le alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti.

Per l'attivazione della fase di *scoping*, il proponente dovrà presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, una **apposita istanza** corredata da:

- elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
- relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.

L'Ufficio competente esprime il proprio parere entro il termine di **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza, trascorsi i quali, il proponente può comunque avviare la fase di valutazione prescindendo da tale parere. Il parere emesso in fase di *scoping* non impedisce all'Ufficio competente di richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni nel corso della fase di valutazione.

## FASE DI SCOPING

### IL PROPONENTE

predispone la

La documentazione dovrà contenere:

- 1) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
- 2) relazione, che sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale. (art. 12, comma 2, lettere a, b)


**DOCUMENTAZIONE**

trasmette

### ALL'UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Apposita istanza

Una copia della documentazione



### 2.2.2. Fase di screening

La fase di *screening* è introdotta per le opere non soggette a valutazione obbligatoria (opere di cui all'Allegato B non ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette e interventi di ampliamento di opere esistenti rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, qualora gli aumenti delle superfici o dei volumi, siano inferiori alla misura del 30%) per verificare se il progetto debba essere o meno sottoposto alla procedura di VIA;

la verifica viene effettuata dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, che valuta il progetto in conformità degli elementi indicati nell'allegato D del D.P.R. 12/4/96.<sup>1</sup>

Il proponente per attivare la fase di *screening*, dovrà predisporre una **documentazione** costituita da:

- **elaborati di progetto** con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area Circostante;
- **relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi** necessari per la realizzazione del progetto e soluzioni alternative prese in considerazione;
- **relazione sui possibili effetti ambientati**, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

---

<sup>1</sup> Allegato D DPR 12/4/96

#### 1. Caratteristiche

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- Dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
- Utilizzazione delle risorse naturali;
- Produzione di rifiuti;
- Inquinamento e disturbi ambientali;
- Rischio di incidenti;
- Impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole)

#### 2. Ubicazione del progetto

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- La qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- La capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - a) zone costiere;
  - b) zone montuose e forestali;
  - c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
  - d) zone a forte densità demografica;
  - e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale, archeologico;
  - f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
  - g) effetti dell'opera nelle limitrofe aree naturali protette.

La suddetta documentazione verrà trasmessa **in triplice copia** unitamente ad una richiesta di pronuncia<sup>2</sup> all'Ufficio Compatibilità Ambientale. Al Comune o ai Comuni interessati dal progetto, il proponente dovrà depositare una copia della documentazione suddetta insieme alla richiesta<sup>3</sup> di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente:

- l'avvenuto deposito della documentazione presso la Regione;
- l'indicazione dell'opera;
- la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

La fase di verifica prevede il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali interessate che esprimono il proprio parere entro **30 giorni** dal deposito, trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze e pareri nei **trenta giorni** dall'avvio della procedura. L'Ufficio Compatibilità Ambientale entro **60 giorni** dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'Ufficio, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione. L'esclusione alla V.I.A. può essere subordinata ad eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del proponente.

Di seguito verrà fornita una lista della documentazione da presentare a cura del proponente ripresa da una guida pubblicata dalla Commissione Europea nel 1996:

### ***Committente***

Nome, indirizzo e punto di contatto per ulteriori richieste, relative alla persona o all'organizzazione che propone il progetto.

### ***Progetto***

Breve descrizione della natura e dei fini del progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensione del progetto in termini per esempio di dimensioni, di superfici, dimensioni delle strutture, flussi, input ed output, costi, durata. Il programma di attuazione, compresi la costruzione, l'avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino, il recupero. Scala delle attività di costruzione.

### ***Ubicazione***

Una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative); le politiche di pianificazione fisica e spaziale o zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo; dati relativi all'idrologia comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo futuri.

---

<sup>2</sup> Un modello dell'apposita istanza è riportato tra gli allegati

<sup>3</sup> Un modello dell'apposita istanza è riportato tra gli allegati

***Potenziali fonti di impatto***

Breve descrizione dei residui e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla costruzione e dal funzionamento, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori, radiazioni e i metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione. Caratteristiche di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito. Domanda di materie prime e di energia e probabili fonti.

***Mitigazione***

Breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi.


***Autorizzazioni prescritte***

Individuazione delle autorizzazioni necessarie per il progetto.

***Altre informazioni utili***

- Rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti;
- Altre attività che potrebbero rendersi necessarie e potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (per es. estrazioni di minerali, nuovi forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico);
- Futuri progetti previsti sul sito e nelle vicinanze;
- Ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta ed eliminazione dei rifiuti generata dal progetto;
- Fotografie del sito e delle vicinanze;
- Alternative in termini di ubicazione, processi o misure di mitigazione degli impatti ambientali prese in considerazione dal committente.

## FASE DI SCREENING



### 2.2.3. Fase di valutazione

La fase di valutazione consiste nella formulazione di un giudizio complessivo da esprimersi sui progetti la cui realizzazione potrebbe determinare processi di trasformazione nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica. Sono sottoposti alla fase di valutazione:

- i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
- i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
- i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette, sottoposte a valutazione a seguito della fase di verifica (screening);
- gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del 30%.

In ordine alle opere soggette alla procedura di valutazione occorre evidenziare che nella L.R. 47/98:

- le opere soggette a procedura sono suddivise in due allegati: Allegato A (procedura obbligatoria) con 23 categorie di opere e Allegato B (procedura obbligatoria se in aree naturali protette e procedura di verifica nelle restanti aree) con 82 categorie di opere. Rispetto alle opere elencate negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 sono state introdotte nuove categorie in recepimento della Direttiva CE 97/11 e modifiche, in coerenza con il D.L.vo 22/97 (Decreto Ronchi per i Rifiuti);
- le soglie (Allegati A e B) sono tutte ridotte del 50% per opere ricadenti in aree naturali protette;
- le soglie delle opere ricadenti nell'Allegato B sono state definite con riferimento a quanto indicato dal DPR del 12/4/96 con un decremento del 30% pari alla misura massima consentita dal decreto;
- secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112/98 (Artt.32-35) sono sottoposti alla procedura di valutazione "regionale" la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma.

Chiunque intenda realizzare un'opera compresa tra quelle suddette è tenuto a predisporre la seguente **documentazione**:

- **Studio d'impatto ambientale** (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'Allegato C (Quadro di riferimento programmatico, Quadro di riferimento Progettuale, Quadro di riferimento Ambientale)<sup>4</sup> e in conformità con il D.P.C.M del 27.12.88;

---

<sup>4</sup> Il **Quadro di riferimento programmatico** fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Il Quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

- la descrizione degli obiettivi previsti dagli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso nonché di eventuali disarmonie tra gli stessi;
- la descrizione di rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori.

- **Elaborati di progetto** con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni.
- **Sintesi non tecnica** destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale. Tale elaborato dovrà comunque contenere una carto-

Il **Quadro di riferimento progettuale** descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. Il Quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:

- La natura dei beni e/o servizi offerti;
- Il grado di copertura della domanda e dei suoi livelli di soddisfacimento in funzione della ipotesi progettuale esaminata;
- La prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- L'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- Le Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- L'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto ed in particolare:
  - Le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
  - Le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali, piani di settore;
  - I vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
 I condizionamenti indotti dalla natura e dalla vocazione di luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale.
- Le motivazioni tecniche della scelta progettuale e la sommaria descrizione alle principali alternative prese in esame;
- Gli interventi di ottimizzazione dell'insediamento nel territorio e nell'ambiente;
- Gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente;
- L'interazione dell'opera con il modello geologico dell'arca con particolare riferimento a:
  - Caratteristiche stratigrafiche e geomorfologiche;
  - Caratteristiche idrogeologiche (falde, sorgenti etc.)
  - Caratteristiche geotecniche (stabilità versanti, caratteristiche fondali etc.
- Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica l'illustrazione dei risultati dell'analisi economica di costi e benefici con l'indicazione dell'entità e delle modalità di reperimento delle risorse necessarie alla esecuzione ed al funzionamento dell'opera.

Il **Quadro di riferimento ambientale** è sviluppato secondo criteri descrittivi analitici e previsionali.

Il Quadro di riferimento ambientale:

- Definisce l'ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi perturbazioni significative sulla qualità degli stessi;
- Descrive i sistemi ambientali interessati;
- Stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- Descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente;
- Illustra i sistemi di intervento nelle ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari. Le componenti ed i fattori ambientali ai quali bisognerà fare riferimento sono così intesi:

grafia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto cori modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione.

- **Supporto magnetico** contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M. Per le opere a Sviluppo lineare (acquedotti, strade oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M. dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.

### **2.3.1. Procedura di V.I.A. per opere non soggette a pareri, autorizzazioni, o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche**

La suddetta documentazione verrà trasmessa dal proponente in triplice copia all'Ufficio Compatibilità Ambientale unitamente alla richiesta di pronuncia<sup>5</sup> e ad una dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale attestante l'esattezza degli allegati.

Una copia della documentazione dovrà essere depositata alle Province e ai Comuni territorialmente interessati dal progetto; a questi ultimi dovrà pervenire anche una richiesta di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente<sup>6</sup>:

- l'avvenuto deposito della documentazione presso la Regione;
- l'indicazione dell'opera;
- la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

Il proponente dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione del suddetto annuncio su un quotidiano a diffusione regionale.

La procedura avrà inizio solo dopo che il proponente avrà trasmesso all'Ufficio Compatibilità Ambientale la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio e sul quotidiano a diffusione regionale dell'annuncio di cui sopra.

Entro il termine perentorio di **60 giorni** dal deposito della documentazione, i Comuni e le Province interessate sono tenute a trasmettere il loro parere sul-

- Atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- Ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- Suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- Vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- Ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- Salute pubblica: come individui e comunità;
- Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

<sup>5</sup> Un modello dell'apposita istanza è riportato tra gli allegati

<sup>6</sup> Un modello dell'apposita istanza è riportato tra gli allegati

l'opera proposta, all'Ufficio Compatibilità Ambientale. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso positivamente.

Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze e pareri all'Ufficio Compatibilità Ambientale entro **45 giorni** dall'avvio della procedura.

In casi di particolare rilevanza la Giunta Regionale può indire una pubblica audizione entro sessanta giorni dall'avvio della procedura.

L'Ufficio competente, nel corso dell'istruttoria, può richiedere al proponente integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione presentata; chiarimenti ed integrazioni possono essere fornite all'Ufficio competente di iniziativa del proponente. L'istruttoria viene conclusa dall'Ufficio entro **60 giorni** dall'avvio della procedura di V.I.A.

Nei successivi **60 giorni** dal termine dell'istruttoria, il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (**C.T.R.A.**) esprime parere sull'opera proposta.

Va evidenziato che la L.R. 47/98, in maniera, innovativa, ha previsto la possibilità per il proponente di controdedurre alle prescrizioni del C.T.R.A.



La fase di valutazione termina con il giudizio di compatibilità ambientale, espresso con delibera della Giunta Regionale, visto il parere del C.T.R.A. e le eventuali controdeduzioni del proponente alle prescrizioni.

La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla espressione del parere del C.T.R.A., esprime il giudizio di compatibilità ambientale con atto definitivo.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pertanto espresso entro il termine di **150 giorni** dall'avvio del procedimento di V.I.A.. Solo in caso di provvedimenti complessi che richiedano particolari approfondimenti, il termine di 150 giorni può essere prorogato per non oltre **60 giorni**.

# FASE DI VALUTAZIONE

per opere non assoggettate a pareri o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche



### 2.3.2. Procedura di V.I.A. per opere soggette a pareri, autorizzazioni, o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche

Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o, autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti cave e bellezze paesaggistiche la Regione si esprime con **un unico atto deliberativo**.

Il proponente dovrà trasmettere contemporaneamente:

- una copia della documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti presso gli Uffici Regionali Competenti;
- tre copie della stessa documentazione presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale unitamente alla richiesta di pronuncia<sup>7</sup> e ad una dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale attestante l'esattezza degli allegati;
- una copia della suddetta documentazione alle Province interessate;
- una copia ai Comuni territorialmente interessati dal progetto; a questi ultimi dovrà pervenire anche una richiesta di pubblicazione<sup>8</sup> nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente: l'avvenuto deposito della documentazione presso la Regione; l'indicazione dell'opera; la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

Il proponente dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione del suddetto annuncio su un quotidiano a diffusione regionale,

La procedura di V.I.A. avrà inizio **solo dopo** che il proponente avrà trasmesso all'Ufficio Compatibilità Ambientale la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio e su un quotidiano a diffusione regionale dell'annuncio di cui sopra.

Entro il termine perentorio di **60 giorni** dal deposito della documentazione, i Comuni e le Province interessate sono tenute a trasmettere il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Compatibilità Ambientale. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso positivamente.

Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze e pareri all'Ufficio Compatibilità Ambientale entro **45 giorni** dall'avvio della procedura.

In casi di particolare rilevanza la Giunta Regionale può indire una pubblica audizione entro sessanta giorni dall'avvio della procedura.

Gli Uffici interessati entro **90 giorni** dall'avvio del procedimento completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.

Il Comitato tecnico regionale per l'ambiente verrà convocato non prima di **90 giorni** dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi **30 giorni**. Per tali progetti, il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria degli Uffici interessati, si esprime con un **unico parere** sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche.

---

<sup>7</sup> vedi modello


<sup>8</sup> vedi modello

La Giunta Regionale, entro **30 giorni** dalla espressione del parere del C.T.R.A., esprime il giudizio di compatibilità ambientale con atto definitivo.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pertanto espresso entro il termine di **150 giorni** dall'avvio del procedimento di V.I.A.. Solo in caso di provvedimenti complessi che richiedano particolari approfondimenti, il termine di 150 giorni può essere prorogato per non oltre **60 giorni**.

## FASE DI VALUTAZIONE

per opere contemporaneamente assoggettate a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche



## CAVE SOGGETTE A PROCEDURA DI V.I.A.

### **La documentazione a corredo della domanda per la pronuncia di compatibilità ambientale: linee guida**

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura attraverso cui è possibile valutare a priori gli effetti di un dato intervento sull'ambiente.

La procedura basandosi su alcuni input informativi, instaura un confronto costante tra decisori finali, proponenti e popolazione interessata, consentendo una decisione partecipata.

È evidente che un punto assai delicato è costituito proprio dagli input informativi che costituiscono gli elementi base tra i soggetti interessati alla decisione.

L'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato una serie di problematiche connesse alla qualità ed alla quantità delle informazioni contenute nella documentazione prodotta dai proponenti anche per la stessa tipologia di opere. La necessità di disporre di informazioni omogenee e complete ha comportato, pertanto, frequenti richieste di integrazione della documentazione che non di rado hanno prodotto significativi ritardi sui tempi necessari per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale.

Tali circostanze, associate al rischio di discrezionalità talora connesso alle valutazioni di carattere ambientale, creano condizioni di disagio sia per i proponenti, sia per i tecnici preposti all'istruttoria e sia per il pubblico interessato. Al fine di superare, per quanto possibile, le difficoltà sopra segnalate, attraverso questo opuscolo la Regione Basilicata ha inteso suggerire un piano di lavoro per la redazione della documentazione a corredo della domanda per la pronuncia di compatibilità ambientale. Ferme restando le peculiarità dei singoli progetti e del contesto nel quale si inseriscono, il piano di lavoro proposto si prefigge i seguenti obiettivi:

- completezza ed omogeneità delle informazioni fornite;
- comprensibilità da parte del pubblico interessato;
- trasparenza nelle decisioni;
- ottimizzazione del lavoro di istruttoria evitando ripetute richieste di integrazione alla documentazione.

## SCHEMI DI LAVORO PROPOSTI

### **a) Studio d'impatto ambientale:**

#### ***Quadro di riferimento programmatico***

1. Premessa metodologica
2. Inquadramento territoriale
3. Descrizione dell'intervento
4. Strumenti di programmazione e pianificazione nazionali
5. Strumenti di programmazione e pianificazione regionali
6. Strumenti di programmazione e pianificazione comunali e comprensoriali
7. Verifica della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione
8. Individuazione dei vincoli e provvedimenti di tutela presenti nell'area

*Elaborati:*

- a) Corografia (in scala non inferiore a 1:25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. Art. 3 L. R. 12179)
- b) Stralci degli strumenti di pianificazione territoriale generali e particolareggiati
- c) Mappe riportanti eventuali vincoli

**Quadro di riferimento progettuale**

1. Premessa
2. Ubicazione, descrizione della zona di intervento e dimensioni del giacimento
3. Accessibilità all'area di cava
4. Presenza di altre attività estrattive in zona
5. Programma di coltivazione e degli investimenti necessari per la realizzazione del complesso estrattivo
6. Descrizione macchinari e dell'eventuale impianto di frantumazione
7. Tempi di investimento-produzione estrattiva e personale impiegabile
8. Volumi e qualità del materiale estraibile
9. Valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste (emissione di fumi, polveri e rumore)
10. Motivazioni tecniche della scelta progettuale e soluzioni alternative

*Elaborati:*

- a) Planimetria ubicazione e accessibilità area cava
- b) Planimetria riportante le cave in attività nella zona in studio
- c) Schema dell'eventuale impianto di frantumazione

**Quadro di riferimento ambientale**

1. Analisi della qualità ambientale
  - 1.1. Atmosfera (precipitazioni, temperatura, direzione dei venti dominanti etc.)
  - 1.2. Ambiente idrico (idrologia ed idrogeologia)
  - 1.3. Suolo e sottosuolo (lineamenti geologici, caratteristiche tecniche dei terreni d'interesse progettuale, stabilità dell'area di cava durante le varie fasi di coltivazione)
  - 1.4. Flora e fauna
  - 1.5. Caratteristiche delle attività umane
  - 1.6. Caratteristiche del paesaggio
2. Effetti del progetto sulle componenti ambientali sensibili
3. Stima degli impatti prevedibili
4. Misure previste per evitare e/o mitigare gli effetti negativi
5. Interventi di recupero ambientale
6. Conclusioni

*Elaborati:*

- a) Carta geologica (in scala non inferiore a 1:2.000 che riporti indicazioni anche circa i diversi membri litologici, i depositi di copertura, la giacitura degli strati, le discontinuità strutturali e la consistenza del giacimento)

- b) Carta idrogeologica (con almeno l'indicazione dei principali complessi idrogeologici, dei pozzi, e delle scaturigini presenti in un intorno significativo del bacino di cava)
- c) Sezioni geologiche
- d) Carta geomorfologica (con indicazioni anche in merito all'idrografia dell'area, ai fenomeni di instabilità e a quelli erosivi)
- e) Indagini geognostiche
- fi Verifiche di stabilità (effettuate anche in condizioni dinamiche)
- g) Carta dell'uso del suolo
- h) Carta della copertura vegetale
- i) Carta delle caratteristiche del paesaggio (paesaggi naturali, antropizzati e ambiti di interesse paesaggistico etc.
- j) Elenco fauna
- k) Carta della visibilità con individuazione dei punti di osservazione
- l) Carta della rumorosità in fase di esercizio
- m) Planimetria ricaduta al suolo delle polveri
- n) Planimetria dei punti di ripresa delle foto
- o) Documentazione fotografica della situazione attuale
- p) Simulazione grafica dell'inserimento dell'area di cava nel paesaggio
- q) Simulazione grafica del recupero ambientale della cava
- r) Planimetria e sezioni trasversali e longitudinali con recupero ambientale e dettagli degli interventi tipo

#### **b) Elaborati di progetto:**

- a) Relazione tecnica (soggetto proponente e disponibilità dell'area, inquadramento territoriale, descrizione del contesto morfologico e paesaggistico, accessibilità del sito, vincoli legislativi e urbanistici, elenco elaborati)
- b) Relazione tecnico-economica (con indicazioni in merito al piano di coltivazione, alla produzione media annua, ai sistemi e alle fasi di coltivazione, ai macchinari e agli impianti, alle unità lavorative, all'impiego del materiale estratto, al piano finanziario, alla convenienza economica, alla durata della coltivazione, agli elementi di valutazione circa le capacità tecniche-economiche ecc)
- c) Relazione geologica (contenente indicazioni in merito alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui parametri fisico meccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, specificando nel dettaglio le colture agricole e forestali esistenti come previsto nell'art. 3 della 12/79)
- d) Allegati geologici (elaborati dalla lettera a) alla lettera fi del quadro ambientale)
- e) Corografia (elaborato della lettera a) del quadro programmatico)
- f) Planimetria ubicazione e accessibilità della zona interessata dai lavori di coltivazione (elaborato della lettera a) del quadro progettuale)
- g) Planimetria catastale
- h) Piano quotato stato di fatto
- i) Planimetrie topografiche prime fasi di scavo
- j) Planimetria topografica ultima fase di scavo
- k) Sezioni di coltivazione longitudinali e trasversali

- l) Planimetria e sezioni trasversali e longitudinali con recupero ambientale e dettagli degli interventi tipo (elaborato della lettera r) del quadro ambientale)
- m) Computo dei volumi
- n) Documentazione fotografica della situazione attuale (elaborato della lettera o) del quadro ambientale

**c) Sintesi non tecnica:**

- 1) Premessa
- 2) Attività estrattiva
- 3) Relazione con piani e programmi
- 4) Vincoli
- 5) Quadro normativo di settore
- 6) Il progetto
- 7) Analisi della qualità ambientale
- 8) Effetti del progetto sull'ambiente
- 9) Stima degli impatti prevedibili
- 10) Misure previste per evitare e/o mitigare gli effetti negativi
- 11) Recupero ambientale
- 12) Conclusioni

*Elaborati:*

- a) Planimetria riportante ubicazione e accessibilità area cava
- b) Schema e sezioni di coltivazione
- c) Simulazione grafica del recupero ambientale della cava

**d) Supporto magnetico:**

Sintesi non tecnica  
Coordinate in formato UTM.

**DISCARICHE DI "I" E "II" CATEGORIA SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**a) Studio d'impatto ambientale**

***Quadro di riferimento programmatico***

- 1. Premessa metodologica
- 2. Inquadramento territoriale
- 3. Descrizione dell'intervento
- 4. Strumenti di programmazione e pianificazione nazionali
- 5. Strumenti di programmazione e pianificazione regionali
- 6. Strumenti di programmazione e pianificazione comunali e comprensoriali
- 7. Verifica della coerenza del progetto con gli obiettivi degli strumenti di programmazione e pianificazione
- 8. Individuazione dei vincoli e provvedimenti di tutela presenti nell'area

*Elaborati:*

- a) Corografia
- b) Stralci degli strumenti di pianificazione territoriale generali e particolareggiati
- c) Mappe riportanti eventuali vincoli

### **Quadro di riferimento progettuale**

- 1) Ubicazione, descrizione della zona di intervento
- 2) Accessibilità all'area di discarica (con indicazione sulla viabilità in un intorno significativo)
- 3) Il progetto (capacità complessiva della discarica, durata, valutazioni in merito agli scavi e ai riporti, programmazione della coltivazione, protezione delle acque sotterranee, raccolta del percolato e sistemi di smaltimento, caratteristiche degli impianti elettrici, captazione e utilizzo del biogas, la regimazione delle acque superficiali interne ed esterne ecc)
- 4) La gestione della discarica e l'organizzazione dell'impianto
- 5) Recinzione, sistemi di sicurezza e antincendio
- 6) Valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste
- 7) Procedure da adottarsi e modalità di intervento previste in caso di emergenza (sia in fase di costruzione che di gestione)
- 8) Motivazioni tecniche della scelta progettuale e soluzioni alternative
- 9) Misure provvedimenti ed interventi previsti per un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente

*Elaborati:*

- a) Planimetria ubicazione discarica e viabilità esistente e di progetto
- b) Planimetria con ubicazione discarica e zone industriali (solo per le discariche di II categoria)
- c) Planimetria topografica stato di fatto (riportante anche eventuali impianti tecnologici: reti aeree e/o cavi interrati dell'energia elettrica, conduttore di metano e/o di acqua ecc.)
- d) Sezioni trasversali e longitudinali stato difatto
- e) Planimetrie topografiche delle fasi di coltivazione
- f) Planimetria topografica della discarica a fine costruzione e a fine coltivazione
- g) Sezioni longitudinali e trasversali delle fasi di coltivazione (riportanti anche il piano di posa dello strato di argilla e degli argini, il piano di posa dei rifiuti, il sistema di raccolta delle acque meteoriche, unitamente al corpo ricevente e al sistema di impermeabilizzazione)
- h) Carta degli input di simulazione componente atmosfera

### **Quadro di riferimento ambientale**

1. Analisi della qualità ambientale
  - 1.1. Atmosfera (precipitazioni, temperatura, ventosità)
  - 1.2. Ambiente idrico (con indicazioni circa le esondazioni, le sezioni e le portate dei corsi d'acqua in corrispondenza dell'impianto, il livello di falda e i dati relativi ai prelievi di acque sotterranee)

- 1.3. Suolo e sottosuolo (lineamenti geologici, caratteristiche tecniche e portanza dei terreni d'interesse progettuale, microzonazione sismica, stabilità dell'area)
- 1.4. Flora e fauna
- 1.5. Caratteristiche dell'attività umana
- 1.6. Caratteristiche del paesaggio
2. Effetti del progetto sull'ambiente
3. Valutazione dell'impatto ambientale
4. Misure previste per evitare e/o ridurre gli effetti negativi in fase di costruzione e gestione e postchiusura
- 5.1. sistemi di monitoraggio
6. Recupero ambientale (tempi e modalità)
7. Conclusioni

*Elaborati:*

- a) Carta direzione dei venti dominanti
- b) Carta geologica-litologica
- c) Carta geomorfologica (con indicazioni anche sulle principali linee di deflusso)
- d) Carta idrogeologica (riportante l'andamento generale della superficie piezometrica e le principali direttrici di flusso, gli spartiacque sotterranei, eventuali pozzi idrici, piezometri preesistenti alla discarica e qualunque altro elemento ritenuto significativo per illustrare le caratteristiche generali del territorio)
- e) Sezioni stratigrafiche contenenti indicazioni circa la geologia dell'area e l'eventuale acquifero
- f) Risultati indagini geognostiche
- g) Tabelle relative alle verifiche di stabilità e ai calcoli diportanza
- h) Carta uso del suolo
- i) Carta copertura vegetale
- j) Carta caratteristiche del paesaggio (paesaggi naturali, antropizzati, ambiti di interesse paesaggistico)
- k) Elenco fauna
- l) Carta dei valori ambientali tramite overlay dei precedenti livelli informativi
- m) Carta della visibilità con individuazione dei punti di osservazione
- n) Carta accessi visuali
- o) Planimetria riprese fotografiche
- p) Foto nella situazione attuale
- q) Foto inserimento discarica
- r) Planimetrie schema di inserimento paesaggistico e recupero ambientale della discarica
- s) Sezioni trasversali e longitudinali con recupero ambientale
- t) Tabella effetti previsti dalle opere di mitigazione

**b) Elaborati di progetto:**

- a) Relazione tecnica
- b) Relazione geologica (con elaborati già contenuti nel quadro ambientale dello S.I.A.: Carta geologica-litologica, Carta geomorfologica, Carta idrogeologica, Sezioni stratigrafiche, Risultati indagini geognostiche)

- c) Corografia con indicazione ubicazione discarica e viabilità esistente e di progetto (già contenuta tra gli elaborati del quadro progettuale)
- d) Planimetria con indicazioni circa le destinazioni d'uso sia infase attuale che futura dei terreni prossimi alla discarica
- e) Planimetria quotata stato difatto (già contenuta tra gli elaborati del quadro progettuale)
- f) Planimetria di progetto (con indicazioni sui sistemi di controllo: pozzi, drenaggi sotto telo ecc)
- g) Planimetria impianto a termine coltivazione
- h) Schema quantitativo e dettagliato dell'impianto e suo dimensionamento
- i) Impianto per il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica
- j) Sezioni vasca/sche
- k) Planimetria rete drenaggio e vasca di raccolta percolato
- l) Particolari rete drenaggio e vasca di raccolta
- m) Planimetria smaltimento acque bianche (a fine costruzione e a fine coltivazione)
- n) Carta relativa alla rete di captazione, smaltimento o riutilizzo del biogas
- o) Planimetria e sezioni opere viarie
- p) Sezioni piazzale servizi
- q) Planimetria recinzioni e reti tecnologiche generali
- r) Piante prospetti e sezioni fabbricati o box servizi (uffici, spogliatoi ecc.
- s) Piante, prospetti e sezioni per eventuali impianti lavaggi automezzi
- t) Pesa
- u) Collegamenti elettrici
- v) Organizzazione piazzale servizi e relative reti tecnologiche
- w) Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori
- x) Sezioni importanti particolari costruttivi (coronamento, fondo e sponde, strato di chiusura finale, rilevato arginale, sistema di impermeabilizzazione, pozzetto raccolta percolato, recinzione perimetrale, illuminazione, pesa, serbatoi, fossa imhoff ecc.)
- y) Sistema di monitoraggio

#### *Per Enti Pubblici:*

- a) Elenco prezzi ed analisi
- b) Computo metrico e stima
- c) Capitolato speciale d'appalto

#### **c) Sintesi non tecnica:**

- 1) Premessa
- 2) L'attività della discarica (rifiuti conferibili, capacità, durata ecc.)
- 3) Relazione con piani e programmi
- 4) Vincoli
- 5) Quadro normativo di settore
- 6) Analisi della qualità ambientale
- 7) Effetti del progetto sull'ambiente
- 8) Analisi degli impatti (atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, flora, fauna, salute pubblica, rumore, paesaggio, aspetti antropici)

- 9) Misure previste per evitare e/o ridurre gli effetti negativi
- 10) Recupero ambientale
- 11) Conclusioni

*Elaborati:*

- a) Planimetria riportante l'ubicazione della discarica e l'accessibilità a questa
- b) Planimetria con ubicazione discarica e zone industriali (solo per discariche di seconda categoria e già contenuta tra gli elaborati del Quadro Progettuale)
- c) Schemi e sezioni di progetto
- d) Inserimento paesaggistico e recupero ambientale della discarica
- e) Schema degli eventuali impatti

**d) Supporto magnetico:**

Sintesi non tecnica  
Coordinate in formato UTM

**COSTRUZIONE DI UNA STRADA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE**

**a) Studio d'impatto ambientale:**

***Quadro di riferimento programmatico***

- 1. Inquadramento territoriale
- 2. Piano di sviluppo regionale
- 3. Piano nazionale dei trasporti
- 4. Piano regionale dei trasporti
- 5. Piano di salvaguardia ambientale
- 6. Piani regolatori generali

*Elaborati:*

- a) Corografia dell'intervento riportante la viabilità locale
- b) Stralci degli strumenti di pianificazione territoriale generali e particolareggiati
- c) Mappe riportanti eventuali vincoli

***Quadro di riferimento progettuale***

- 1) Domanda di trasporti nel comprensorio servito in relazione alla domanda attuale e futura
- 2) Norme tecniche che regolano la costruzione dell'opera
- 3) Descrizione delle scelte e dei condizionamenti progettuali
- 4) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto
- 5) Natura, quantità e provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera.
- 6) Quantità e qualità dei materiali da portare in discarica, loro localizzazione e ripristino
- 7) Soluzioni alternative

*Elaborati:*

- a) Tracciato discretizzato
- b) Sezioni tipo

**Quadro di riferimento ambientale**

1. Quadro di riferimento ambientale allo stato attuale
  - 1.1. Atmosfera (precipitazioni, temperatura, ventosità)
  - 1.2. Ambiente idrico (ambito d'indagine, idrologia superficiale, idrologia sotterranea)
  - 1.3. Suolo e sottosuolo (lineamenti geologici-strutturali, caratteristiche tecniche e portanza dei terreni d'interesse progettuale, microzonazione sismica, stabilità dell'area, pedologia ed uso del suolo)
  - 1.4. Vegetazione, flora, fauna ed elementi ecosistemici
  - 1.5. Rumore e vibrazioni
  - 1.6. Caratteristiche del paesaggio
2. Quadro di riferimento ambientale: analisi degli impatti
  - 2.1. Atmosfera (identificazione delle interazioni opera - ambiente; Modello previsionale; Stima delle emissioni future; previsioni di impatto)
  - 2.2. Ambiente idrico
  - 2.3. Suolo e sottosuolo
  - 2.4. Vegetazione, flora, fauna ed elementi ecosistemici
  - 2.5. Rumore e vibrazioni (quadro di riferimento previsionale, procedura operativa per la previsione di impatto, risultati)
  - 2.6. Paesaggio
3. Quadro di riferimento ambientale: stima degli impatti
4. Misure di mitigazione degli impatti

*Elaborati:*

- a) Carta direzione dei venti dominanti
- b) Carta geologica-litologica
- c) Carta geomorfologica (con indicazioni anche sulle principali linee di deflusso)
- d) Carta idrogeologica
- e) Sezioni stratigrafiche
- f) Risultati indagini geognostiche
- g) Tabelle relative alle verifiche di stabilità e ai calcoli di portanza
- h) Carta degli ecosistemi
- i) Carta uso del suolo
- j) Carta copertura vegetale
- k) Carta caratteristiche del paesaggio (paesaggi naturali, antropizzati, ambiti di interesse paesaggistico)
- l) Elenco fauna
- m) Carta limite degli accessi visuali
- n) Carta aspetti acustici ed atmosferici
- o) Grafico stima degli impatti
- p) Planimetria riprese fotografiche
- q) Foto nella situazione attuale
- r) Foto inserimento strada

- s) Planimetria confronto tra due tracciati
- t) Planimetrie schema di inserimento paesaggistico
- u) Sezioni trasversali e longitudinali con recupero ambientale

**b) Elaborati di progetto:**

- a) Relazione tecnica
- b) Relazione geologica (con allegati geologici previsti nel quadro ambientale)
- c) Planimetria generale
- d) Planimetria di tracciamento
- e) Andamento altimetrico
- f) Profilo longitudinale d'insieme
- g) Sezioni trasversali
- h) Sezioni costruttive
- i) Sezioni tipo del corpo stradale e della sovrastruttura
- j) Verifiche geotecniche e calcoli della sovrastruttura
- k) Piante, sezioni e prospetti opere d'arte principali, opere d'arte minori, impianti e arredi
- l) Disegni costruttivi delle opere di mitigazione e piano dell'eventuale manutenzione necessaria a mantenerne l'efficacia
- m) Verifica idraulica
- n) Planimetria e profili dei nodi
- o) Planimetria, profili e sezioni di tutte le interferenze con altre opere e servizi sia pubblici, sia privati
- p) Planimetria segnaletica orizzontale e verticale
- q) Impianti accessori
- r) Computo movimenti di terra
- s) Espropriazioni (piano parcellare grafico e descrittivo)
- t) Autorizzazioni
- u) Allegati relativi alla sicurezza passiva, all'analisi del rischio e al movimento materiali
- v) Analisi dei prezzi
- w) Stima particolareggiata e riassuntiva dei lavori
- x) Capitolati
- y) Allegato tecnico per il ripristino delle aree di cantiere
- z) Programma di manutenzione

**c) Sintesi non tecnica:**

- 1) Introduzione ed oggetto dello studio
- 2) Relazione con piani e programmi
- 4) Vincoli
- 5) Quadro normativo di settore
- 6) Analisi della qualità ambientale
- 7) Effetti del progetto sull'ambiente
- 8) Analisi degli impatti (atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, flora, fauna, salute pubblica, rumore, paesaggio, aspetti antropici)
- 9) Gli esiti dello studio: varianti e mitigazioni
- 10) Conclusioni

*Elaborati:*

- a) Schemi e sezioni di progetto
- b) Inserimento paesaggistico e recupero ambientale della discarica
- c) Schema degli eventuali impatti

**d) Supporto magnetico:**

Sintesi non tecnica

Coordinate in formato UTM con intervalli non superiori a 200 metri.

ALLEGATI  
ALLEGATO 1 LEGGE 47/98



*Fax simile pubblicazione su quotidiano regionale*

REGIONE BASILICATA  
Comune di \_\_\_\_\_

### AVVISO DI PROCEDURA DI V.I.A.

(ai sensi della L.R. 47/98 art. 11 "DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE")

PROPONENTE  
(ditta..... e Sede)

In data \_\_\_\_\_ è stato depositato presso la Regione Basilicata all'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio lo studio di impatto ambientale relativo al progetto \_\_\_\_\_ ricadente nei Comuni di \_\_\_\_\_  
Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 47.98 in quanto ricadente nell'allegato A della citata legge.

Il progetto prevede \_\_\_\_\_ (breve descrizione del progetto)

---

Della documentazione relativa all'istanza di VIA potrà prendere visione presso la Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio – Via Anzio, 75 Potenza, Chiunque interessato può presentare proprie osservazioni entro 45 giorni dall'inizio della procedura di VIA, inviando formale comunicazione a: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio. – Ufficio Compatibilità Ambientale, Via Anzio 75 – 85100 Potenza

Il Proponente  
(rappresentante legale)

Luogo e data

Per informazioni: recapiti e telefoni del proponente.

*Fax simile pubblicazione albo pretorio del comune interessato per screening*

Comune di \_\_\_\_\_

**AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA “SCREENING”**

(ai sensi della L.R. 47/98 art. 14 “DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”)

**PROPONENTE**  
(ditta..... e Sede)

In data \_\_\_\_\_ è stato depositato presso la Regione Basilicata all’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio la documentazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 47/98 relativo al progetto \_\_\_\_\_ ricadente nei Comuni di \_\_\_\_\_

Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura verifica “screening” ai sensi della L.R. 47/98 in quanto ricadente nell’allegato B della citata legge.

Il progetto prevede \_\_\_\_\_ (breve descrizione del progetto)

Della documentazione relativa all’istanza di procedura di “screening” si potrà prendere visione presso la Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio – Via Anzio, 75 Potenza,

Chiunque interessato può presentare proprie osservazioni entro 30 giorni dall’inizio di procedura di screening, inviando formale comunicazione a: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio., Ufficio Compatibilità Ambientale, Via Anzio, 75 – 85100 Potenza.

Il Proponente  
(rappresentante legale)

Luogo e data

Per informazioni: recapiti e telefoni del proponente.

*Fax simile pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato*

Comune di \_\_\_\_\_

### AVVISO DI PROCEDURA DI V.I.A.

(ai sensi della L.R. 47/98 art. 11 "DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE")

PROPONENTE  
(ditta..... e Sede)

In data \_\_\_\_\_ è stato depositato presso la Regione Basilicata all'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio lo studio di impatto ambientale relativo al progetto \_\_\_\_\_ ricadente nei Comuni di \_\_\_\_\_

Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 47.98 in quanto ricadente nell'allegato A della citata legge.

Il progetto prevede \_\_\_\_\_ *(breve descrizione del progetto)*

Della documentazione relativa all'istanza di VIA potrà prendere visione presso la Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio – Via Anzio, 75 Potenza,

Chiunque interessato può presentare proprie osservazioni entro 45 giorni dall'inizio della procedura di VIA, inviando formale comunicazione a: Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Compatibilità Ambientale, Via Anzio 75 – 85100 Potenza

Il Proponente  
(rappresentante legale)

Luogo e data

Per informazioni: recapiti e telefoni del proponente.

*Fax simile domanda pronuncia di compatibilità ambientale (VIA)*

**Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
Via Anzio 75 – 85100 POTENZA**

OGGETTO: Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 47/98 art. 5 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”- Progetto di \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ Ditta Proponente \_\_\_\_\_

Ai sensi della L.R. 47/98 art. 5 la ditta \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_,

#### C H I E D E

La pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente, relativa al progetto di \_\_\_\_\_ ricadente nel Comune di \_\_\_\_\_, che per le sue caratteristiche e tipologie rientra nell’allegato A della citata legge.

Trasmette e deposita per l’istruttoria e per la visione del pubblico in triplice copia la seguente documentazione:

- a) studio d’impatto ambientale (S.I.A.)
- b) elaborati di progetto
- c) sintesi non tecnica
- d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., (per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a zoometri)

Si da atto che l’inizio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà subordinato alla presentazione presso codesto ufficio della prova della avvenuta pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale e ed affissione presso gli Albi pretori dei comuni interessati (art. 11 L.R. 47/98)

Il Proponente  
(rappresentante legale)

Luogo e data

Per informazioni: recapiti e telefoni del proponente.

*Fax simile domanda pronuncia di compatibilità ambientale (SCREENING)*

**Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
Via Anzio 75 – 85100 POTENZA**

OGGETTO: Richiesta di pronuncia di verifica ambientale “screening” ai sensi della L.R. 47/98 art. 4 comma 2 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente” - Progetto di \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_  
Ditta Proponente \_\_\_\_\_

Ai sensi della L.R. 47/98 art. 4 comma 2 e titolo III art. 13-14 e 15 la ditta \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_,

#### C H I E D E

La pronuncia di verifica ambientale “screening “ ai sensi della normativa vigente, relativa al progetto di \_\_\_\_\_ ricadente nel Comune di \_\_\_\_\_, che per le sue caratteristiche e tipologie rientra nell’allegato B della citata legge. Trasmette e deposita per l’istruttoria e per la visione del pubblico in triplice copia la seguente documentazione:

- a) Elaborati di progetto dell’opera
- b) Relazione dei rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, con piani e programmi, nonché elenco degli atti autorizzativi;
- c) Relazione ambientale descrivente gli effetti dell’opera sull’ambiente;

Si da atto che l’inizio della procedura di Verifica “screening” sarà subordinato alla presentazione presso codesto ufficio della prova della avvenuta pubblicazione presso gli Albi pretori dei comuni interessati (art. 14 L.R. 47/98) e del deposito di una copia della documentazione suddetta presso le Amministrazioni Comunali ove ricade il progetto.

Il Proponente  
(rappresentante legale)

Luogo e data

Per informazioni: recapiti e telefoni del proponente.



Parte I  
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
DELLA REGIONE

---

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47

**DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
E NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
La seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE  
ALLA DISCIPLINA

ART. 1

**Norme generali**

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del D.P.R.12aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art.4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.
2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realiz-

zazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.

3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:
  - a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
  - b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

#### ART. 2

### **Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale**

La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett.a), b) e c).

#### ART. 3

All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.

#### ART. 4

### **Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale**

1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:
  - a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
  - b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
  - c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
  - d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.

2. Sono sottoposti alla fase di verifica:
  - a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
  - b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.
3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.
4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SCOPING).
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della L.24-2-92 n.225.
6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art.13, comma 1 della presente legge.
7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla Legge 6-12-91 n.394 e dalla relativa normativa regionale vigente.
8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.

## TITOLO II

### FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

#### ART. 5

#### **Documentazione**

1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente ART.4 comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali di seguito denominato Ufficio Regionale Competente, apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
  - a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;
  - b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
  - c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.

Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;

- d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.
2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.

## ART. 6

### **Valutazioni**

1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta Regionale che si esprime, visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo ART.16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt.8- 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.
2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150giorni dall'avvio del procedimento di VIA come indicato nell'art.11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4e 5 dell'art.7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art.10.
3. La Giunta Regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;
  - b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

## ART. 7

### **Istruttoria - Provvedimento finale**

#### **Efficacia temporale**

1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio Regionale Competente entro 60giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.
2. Entro 60giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
3. Entro 30giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta Regionale emette il provvedimento definitivo.

4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.
5. L'Ufficio Regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio Regionale Competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.
7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.

#### ART. 8

##### **Parere Enti territorialmente interessati**

1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5 comma 1.
2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni Provinciali e Comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Regionale Competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.

#### ART. 9

##### **Istanza del pubblico interessato e contraddittorio**

1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio Regionale Competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.
2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio Regionale Competente a disposizione del pubblico.

3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, sentito l'Ufficio Regionale Competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.
4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio Regionale Competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.
5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio Regionale Competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

#### ART. 10

#### **Audizione pubblica**

1. Il pubblico di cui all'art.9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta Regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.
2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.
3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera.
4. La Giunta Regionale provvede alla nomina del Presidente dell'Inchiesta Pubblica nonché di un esperto e di un Segretario che assistono il Presidente.
5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.
6. Della pubblica audizione viene, a cura del Segretario, redatto processo-verbale che sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione Regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.
7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1dell'art.7 è prolungato di 30giorni.

## ART. 11

**Pubblicazione dello studio  
e inizio procedura**

1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente ART.5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali dei documenti previsti dall'art.8 comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo ART.18 comma 2.
3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di presentazione all'Ufficio Regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.

## ART. 12

**Fase preliminare di definizione  
delle informazioni ("SCOPING")**

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio Regionale Competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:
  - a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
  - b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.
3. L'Ufficio Regionale Competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'Impatto Ambientale prescindendo da tale parere.
4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.

TITOLO III  
FASE DI VERIFICA (“SCREENING”)

ART. 13  
**Documentazione**

1. Chiunque intenda realizzare un’opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente ART. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio Regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
  - a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell’opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell’area circostante;
  - b) relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;
  - c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un’analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull’ambiente.
2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l’Ufficio Competente a disposizione del pubblico.

ART. 14  
**Partecipazione degli Enti  
e del pubblico interessato**

1. Il proponente di un’opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell’opera una copia dei documenti di cui al precedente art.13 e di dare notizia dell’avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell’Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. L’istruttoria ha avvio con l’integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l’avvenuto deposito presso le Amministrazioni Comunali interessate e l’avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio di cui al comma precedente.
3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30giorni dall’avvio del procedimento.

4. Le Amministrazioni Comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

#### ART. 15

#### **Provvedimenti**

1. L'Ufficio Regionale Competente entro 60giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.
2. L'Ufficio Regionale Competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.
3. Presso l'Amministrazione Regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.
5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.

#### TITOLO IV

#### ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE

#### ART. 16

#### **Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente**

1. È istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e ART. 18 comma 4.
2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo delegato ed è composto:

- a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo delegato;
- b) dal Dirigente Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale;
- c) dal Dirigente Ufficio Regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale;
- d) dal Dirigente Ufficio Regionale Tutela della Natura;
- e) dal Dirigente Ufficio Regionale Urbanistica ed Ambiente;
- f) dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere;
- g) dal Direttore Generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali ed il Direttore Generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali nominato dal Dirigente Generale.
4. Alle sedute della Commissione, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla Giunta Regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.
5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.
6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.
7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio Regionale Competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.
8. Il Dirigente dell'Ufficio Regionale Competente predisponde una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta Regionale affinché si esprima ai sensi dell'art.6 della presente legge.

## ART. 17

**Supporto tecnico-scientifico  
dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente**

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R.n.27 del 19 maggio 1997 art. 3 comma 1 lettera j, nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio Regionale Competente.

## ART. 18

**Coordinamento procedure**

1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6.
2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli Uffici Regionali Competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.
3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.
4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.

## TITOLO V

## SANZIONI E VIGILANZA

## ART. 19

**Sanzioni e vigilanza sulla costruzione  
ed esercizio delle opere**

1. L'Ufficio Regionale Competente, anche con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.

2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio Competente, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.
3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta Regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

## TITOLO VI NORME FINALI

### ART. 20

#### **Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'Ambiente**

Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art.6 della L.349/86viene espresso dalla Giunta Regionale sentito il parere del C.T.R.A.

### ART. 21

#### **Abrogazione**

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la Legge Regionale 19 dicembre 1994 n.47 e la Legge Regionale 16 gennaio 1996 n. 3.

### ART. 22

#### **Pubblicazione**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998.

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione	<u>ALLEGATO A</u> Soglia in aree naturali protette
1. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;	(tutti i progetti)
2. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha	100 ha
3. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo	500 l/sec 50 l/sec
4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 40.000 posti pollame 10.000 posti coniglio 2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe	20.000 posti pollame 5.000 posti coniglio 1.000 posti suini da produzione o 350 posti scrofe
5. Impianti industriali destinati: – alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; (tutti i progetti) – alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno	tutti i progetti  10 t/giorno
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	17.500 t/anno
7. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	17.500 t/anno

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione	Soglia in aree naturali protette
8. Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate	20.000 t
9. Impianti per la concia del cuoio e del pelame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	6 t/giorno
10. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri	5 ha 2.5 ha 250 mt.
11. Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del D.L.vo 22/97 di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del D.L.vo 22/97 (tutti i progetti)	tutti i progetti
12. Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5)	50.000 mc.
13. Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc. (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5)	50.000 mc.
14. Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del D.L.vo 22/97, punto D15)	75.000 mc.
15. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. 36/94 ART. 17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	50 milioni di mc./anno

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione	Soglia in aree naturali protette
16. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	1.000 milioni di mc./anno 2.5% di volume trasferito
17. Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE	50.000 abitanti equivalenti
18. Cave e torbiere con più di 500.000 mc. di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha	250.000 mc. 10 ha
19. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc.	5 mt. 50.000 mc.
20. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno	10 t/giorno
21. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc.	37.5 t/giorno 150 Kg/mc.
22. Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno	25 t/giorno 5 t/giorno
23. Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)	tutti i progetti

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**ALLEGATO B**  
**Soglia in aree naturali protette**

<b>1. Agricoltura:</b>	
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha	5 ha
b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.	10 ha 5 ha
c) recupero di terre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha	1 ha
d) impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta	1 ha
e) impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo	14 q.li/ha
f) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha	105 ha
g) piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una densità di affollamento maggiore a 0.700 kg./mq. di specchio d'acqua ovvero in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec.	1,75 ha 0.350 kg./mq. 17.5 l/sec.
h) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha	70 ha
<b>2. Industria energetica:</b>	
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW	17.5 MW
b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km. di lunghezza	35.0 Kv 1.05 Km
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti)	tutti i progetti
g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti)	tutti i progetti
h) attività di ricerca ed utilizzo delle risorse geotermiche (tutti i progetti)	tutti i progetti
i) attività di ricerca di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)	tutti i progetti
<b>3. Lavorazione dei metalli:</b>	
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	1.750 mq. 17.500 mc.
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1.8 tonnellate all'ora	0,9 t/ora
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:	
– laminazione a caldo con capacità superiore a 14 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	7 t/ora
– forgiatura con magli la cui energia di impatto superiore a 35 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 14 MW	17,5 KJ/maglio 7 MW
– applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1,4 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	0,7 t/ora
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 14 tonnellate al giorno	7 t/giorno
e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici (tutti i progetti)	tutti i progetti

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 7 tonnellate per il piombo e il caccio o a 35 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	3,5 t. per Pb e Cd 17,5 per gli altri
g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 21 mc.	10,5 mc.
h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione di relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 7.000 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	3.500 mc. 17.500 mc.
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1,4 ha	0,7 ha
j) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	1.750 mq. 17.500 mc.
<b>4. Industria dei prodotti alimentari:</b>	
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotto finito di oltre 53 t/giorno	26,5 t/giorno
b) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 140 tonnellate al giorno su base annua	70 t/giorno su base annua
c) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 350.000 hl/anno	175.000 hl/anno
d) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 35.000 mc. di volume	17.500 mc.
e) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 35 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 7 tonnellate al giorno	17,5 t/giorno 3,5 t/giorno

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

f) impianti per la produzione di farina pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato	17.500 t/giorno
g) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	1.750 mq. 17.500 mc.
h) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole	3.500 t/giorno
<b>5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta</b>	
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate	17.500 t/anno
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carte e cartoni di capacità superiore a 35 tonnellate al giorno	17,5 t/ giorno
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 tonnellate al giorno	3,5 t/giorno
d) impianti per la concia del cuoio e del pelame qualora la capacità superi le 3,6 tonnellate di prodotto finito al giorno	1,8 t/giorno
<b>6. Industria della gomma e delle materie plastiche:</b>	
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 17.500 tonnellate/anno di materie prime lavorate	8.750 t/a
<b>7. Progetti di infrastrutture:</b>	
a) progetti di sviluppo di zone industriali con una superficie interessata superiore ai 28 ha	14 ha

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

b) progetti di sviluppo di aree urbane interessanti superfici superiori ai 28 ha: progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 7 ha: in entrambi i casi è compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi	14 ha 3.5 ha
c) piste da sci: impianti meccanici di risalita escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore ai 500 mt., con portata oraria massima superiore a 1.800 persone	250 mt. 900 persone/ora
d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 140 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 35 litri al minuto secondo	70 l/sec 17,5 l/sec
e) interporti (tutti i progetti)	tutti i progetti
f) porti lacuali e fluviali, via navigabili (tutti i progetti)	tutti i progetti
g) strade extraurbane secondarie (tutti i progetti)	tutti i progetti
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.050 metri	525 mt.
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale (tutti i progetti)	tutti i progetti
j) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (tutti i progetti)	tutti i progetti
k) installazione di oleodotti e gasdotti (tutti i progetti escluse le reti urbane dei gasdotti)	tutti i progetti escluse le reti urbane dei gasdotti
l) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'all. A (tutti i progetti)	tutti i progetti
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 14 km.	7 km.
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare (tutti i progetti)	tutti i progetti

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

o) vie navigabili interne, opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione, interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p) opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	tutti i progetti
q) aeroporti e aviosuperfici	tutti i progetti
r) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto 10 dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti (tutti i progetti)	tutti i progetti
s) impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all'All. B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12 del D.L.vo 22/97 con capacità complessiva superiore a 7 t/giorno	3.5 t/giorno
t) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 21.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del D.L.vo 22/97 punto D15)	10.500 mc.
u) discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva inferiore a 70.000 mc.	35.000 mc.
v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti equivalenti, come definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE	3.500
w) depositi di fanghi (tutti i progetti)	tutti i progetti
<b>8. Altri progetti:</b>	
a) villaggi di vacanza, terreni da campeggio e caravanning di superficie superiore a 3,5 ha, complessi alberghieri e centri turistici residenziali con oltre 210 posti letto o volume edificato superiore a 17.500 mc. o che occupano una superficie superiore ai 14 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati	1,75 ha 105 p.l. 8,750 mc. 7,0 ha

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore (tutti i progetti)	tutti i progetti
c) parchi tematici (tutti i progetti)	tutti i progetti
d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,7 ha	0,7 ha
e) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 350 mq.	175 mq.
f) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume	1.750 mq. 35.000 mc.
g) impianti per il recupero o la distribuzione di sostanze esplosive (tutti i progetti)	tutti i progetti
h) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 700 t.	350 t.
i) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 7 ha	3-5 ha
j) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 350 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 35 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 35 tonnellate al giorno	175 t/giorno 17.5 t/giorno 17.5 t/giorno
k) attività minerarie anche sotterranee, cave e torbiere (tutti i progetti)	tutti i progetti
l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 7.000 tonnellate all'anno	3.500 t/anno
m) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate	3.500 t/anno

**Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette**

**Soglia in aree naturali protette**

n) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/giorno di materie prime lavorate	3.500 t/giorno
o) estrazione di minerale mediante dragaggio marino e fluviale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p) trivellazione geotermiche in profondità (tutti i progetti)	tutti i progetti
q) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché scisti bituminosi (tutti i progetti)	tutti i progetti
r) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (tutti i progetti)	tutti i progetti
s) progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni (tutti i progetti)	tutti i progetti

**Allegato C**

**Lo studio di impatto ambientale  
è organizzato nei quadri di riferimento  
programmatici, progettuali ed ambientali**

Quadro di riferimento programmatico

Il quadro di riferimento programmatico contiene:

1. la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti;
2. la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

### Quadro di riferimento progettuale

Il quadro di riferimento progettuale contiene:

1. la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
2. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
3. la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
4. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto;
5. la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

### Quadro di riferimento ambientale

Il quadro di riferimento ambientale contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori;
2. la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti:
  - all'esistenza del progetto;
  - all'utilizzazione delle risorse naturali;
  - alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
3. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;
4. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

**Settore V.I.A.****Legislazione ITALIA**

---

**• D.P.C.M. del 01/09/00****Stato: vigente**

Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

**• D.P.R. del 03/09/99****Stato: vigente**

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,....

**• D.P.R. n. 348 del 02/09/99****Stato: vigente**

Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.

**• D.P.R. del 12/04/96****Stato: vigente**

Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

**• L.N. n. 640 del 03/11/94****Stato: vigente**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

**• D.P.R. n. 526 del 18/04/94****Stato: vigente**

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

**• D.P.R. del 27/04/92****Stato: vigente**

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale [...] di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni

**• Circ. Min. del 30/03/90****Stato: vigente**

Assoggettabilità alla procedura dello impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria, classi II, III e IV, ed, in particolare, i "Porti turistici";

**• D.P.C.M. del 27/12/88****Stato: vigente**

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

**• D.P.C.M. n. 377 del 10/08/88****Stato: vigente**

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

**• L.N. n. 349 del 08/07/86****Stato: vigente**

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

**GAZZETTA UFFICIALE N. 068 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 23.03.1998**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 febbraio 1998, n. 53.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 8 e 87;  
Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;  
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

Emana  
il seguente regolamento:

**Art. 1.***Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;

- b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  - c) autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
  - d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
- a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
  - b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;
  - c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

**Art. 2.***Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
2. Alla domanda è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.
3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.

**Art. 3.***Fase istruttoria*

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.
2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valuta-

zione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.

3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### **Art. 4.**

##### *Provvedimento di autorizzazione*

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 5.**

##### *Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta*

1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.

#### **Art. 6.**

##### *Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:

- a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
- c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

**Art. 7.***Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCALFARO

*Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*  
*Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
*Bindi, Ministro della sanità*  
*Ronchi, Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998

Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24

**NOTE***Avvertenza:*

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al preambolo:*

*Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:*

“Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

- Può inviare messaggi alle Camere.
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Può concedere grazia e commutare le pene.
- Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

*Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):*

“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.

*Si riporta il testo dell’art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché dei numeri 8 e 87 dell’allegato 1 alla stessa legge:*

“8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

- a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
- b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l’istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
- c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia”.

“Allegato 1

(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

(Omissis).

87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):  
legge 9 gennaio 1991, n. 9.

(Omissis)”.

*Si riporta il testo degli articoli 20 e 24 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):*

- “Art. 20 (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali). - 1. Sostituisce con tre capoversi il terzo capoverso del n. 6 dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.
5. Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.
6. È abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'art. 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla conven-

zione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102”.

“Art. 24 (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche). - 1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni”.

La legge n. 481/1995 reca “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

Note all'art. 1:

*Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 citata nelle note al preambolo:*

“Art. 1. - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per “conferimento” si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per “enti locali” si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradazione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

- a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
- b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

- c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
  - e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".

*Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):*

- "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che sono attualmente titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle.
- 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari".

*Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche):*

“Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento. Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti. Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui l'amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturmo potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge. Le imprese per le quali sia

richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse. Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

- a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;
- b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a), e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economicoproductiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza

almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite è elevato a 20 milioni di kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino 40 milioni di kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di kwh annui;

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24, del suddetto decreto: sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati. I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1 gennaio 1963”.

*Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991, citata nelle note al preambolo:*

“Art. 21 (Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzionequadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzionequadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzionequadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzionequadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzionequadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138), intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al

conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'art. 34.

10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5), e l'art. 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191”.

*Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - G.U. n. 140 s.o. del 16 giugno 1988):*

“Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4”.

*Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - G.U. n. 38 s.o. del 15 febbraio 1997):*

“Art. 22 (Piani regionali). - 1. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
- b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
- c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
- d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti”.

*Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989):*

“Art. 2. - 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.”.

*Si riporta il testo dell'allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):*

“Allegato IV Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas. Art. 1. - 1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2. - 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:

- a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
- b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
- c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;

- d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
- e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
- f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.

Art. 3. - 1. I programmi pluriennali dell'Enel sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.

2. In detti programmi saranno in particolare indicati:

- a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
- b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.

Art. 4. - 1. L'Enel, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.

2. L'Enel informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.

3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'Enel.

4. L'Enel, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.

5. Identica documentazione è inviata dall'Enel al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.

6. L'Enel stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione la documentazione presentata dall'Enel.

Art. 5. - 1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.

Art. 6. - 1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'Enel e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.

3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.

4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.

5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'Enel.

Art. 7. - 1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'Enel degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.

2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da tre esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.

3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.

5. L'Enel può presentare osservazioni alle memorie presentate.

6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'Enel, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'Enel, con una relazione di sintesi delle attività svolte.

Art. 8. - 1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4.

2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i quindici giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi trenta giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.

3. Il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.

4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'Enel.

5. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.

Art. 9. - 1. L'Enel, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socioeconomici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'Enel e delle altre parti contraenti.

2. L'Enel con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.

3. L'Enel entro centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art.

4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socioeconomici con la regione, la provincia ed il comune.

4. La mancanza della definizione degli accordi socioeconomici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.

5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 10. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riceve la documentazione presentata dall'Enel di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.

2. In mancanza di risposta entro novanta giorni, i pareri si intendono favorevoli.

Art. 11. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socioeconomica a carico dell'Enel non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.

2. Tra i predetti impegni di natura socioeconomica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'Enel deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.

3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 12. - 1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:

- art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
- art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
- art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
- art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
- art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
- art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
- art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);

- art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
- art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).

Art. 13. - 1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'Enel, in adempimento dei commi successivi.

2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di novanta giorni dall'istanza dell'Enel, si applica il comma 4 dell'art. 6.

4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.

5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro novanta giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.

6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.

Art. 14. - 1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:

- a) modifiche delle centrali turbogas;
- b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
- c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione ne' le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, ne' la concessione edilizia comunale, ne' altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.

Art. 15. - 1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla data della relativa richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 16. - 1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:

- a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
- b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
- c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Art. 17. - 1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.  
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.

Art. 18. - 1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:

- a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisorie al progetto;
- b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.

Art. 19. - 1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.

Art. 20. - 1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880".

*Note all'art. 2:*

- Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1.

- Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, vedi note all'art. 1.

*Note all'art. 3:*

- Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1.

*Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):*  
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministra-

zione precedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione precedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione com-

petente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”.

*Nota all'art. 4:*

*Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 citata nelle note all'art. 3:*

“Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti”.

“Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti”.

*Note all'art. 6:*

*Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n. 1175/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):*

“Art. 211. - Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile”.

*Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica):*

“Art. 17. - Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente nazionale per l'energia elettrica, corredata di necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario. Qualora l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta”.

“Art. 18. - Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall’Ente nazionale per l’energia elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica comune prodotta, nonché di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all’Ente nazionale per l’energia elettrica dalle amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Entro trenta giorni l’Ente nazionale per l’energia elettrica comunica alle suddette amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche”.

*Si riporta il testo dell’art. 10 del D.L. n. 68/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/1980 citata nelle note al preambolo:*

“Art. 10. - 1. L’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all’autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all’autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all’installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, all’Enel e all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio”.

- Per il testo del n. 6) dell’art. 4 della legge n. 1643/1962 vedi note all’art. 1.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/09/00**

Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11-10-2000

*Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.*

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;  
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;  
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;  
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delegano alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, con il quale è stata effettuata una ricognizione delle opere già trasferite alla competenza regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto conto che in detta ricognizione non sono state comprese le attività di ricerca di idrocarburi in terraferma;  
Considerata l'opportunità di completare la ricognizione effettuata dal predetto decreto e quindi di modificare ed integrare alcune categorie progettuali elencate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;  
Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;  
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 luglio 2000;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, nel punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" è aggiunta la seguente lettera:

"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma."

Art. 2.

La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1 settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato  
Il Ministro dell'ambiente Bordon

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 SETTEMBRE 1999**

Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1999 n. 302

*Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale*

nota: si veda anche DPCM 01/09/00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;

Visto il Dpr in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità Europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Visti gli articoli 34 e 35 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note, che delega alle Regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati A e B del Dpr in

data 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante:

“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che con successivo, atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 71 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale;

Sentite le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

#### Articolo 1

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

#### Articolo 2

1. Nell'allegato A al Dpr in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:

“s) Attività di coltivazione di minerali solidi.

t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il sep-

pellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del Dlgs n. 22/1997).

z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc”.

2. Nell'allegato B del Dpr in data 12 aprile 1996 al punto 2. Industria energetica sono aggiunte le parole: “ed estrattiva”; allo stesso punto 2 alla fine della lettera a) il punto è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

“b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km”.

3. Nell'allegato B del Dpr del 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture è aggiunta la seguente lettera;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

4. Nell'allegato B al Dpr in data 12 aprile 1996, al punto 8, alla fine della lettera o) il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

“p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.”.

### Articolo 3

1. Nell'allegato A al Dpr in data 12 aprile 1996 le lettere i), l), m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:

“i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997.

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997.

m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Dlgs n. 22/1997);

discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Dlgs n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22)".

2. Nell'allegato B al Dpr in data 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture, le lettere r), s), t) e u) sono sostituite dalle seguenti:

"r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9 D10 e D11 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n. 22/1997);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del Dlgs n.22/1997);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m (cubi) (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997, n. 22);".

#### Articolo 4

1. Nell'allegato B al Dpr in data 12 aprile 1996, al punto 7: "Progetti di infrastrutture", alla lettera a), le parole: "lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"; alla lettera d), le parole: "derivazione ed opere connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alla lettera i), le parole: "simili linee di natura similare" sono sostituite dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".

2. Nell'allegato A al Dpr in data 12 aprile 1996, "la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.".

3. Nell'allegato B al Dpr in data 12 aprile 1996, al punto 8: "Altri progetti", la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;".

## Articolo 5

1. Le Regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.

## Articolo 6

1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 SETTEMBRE 1999, N. 348**

Gazzetta ufficiale 12 ottobre 1999 n. 240

Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere

Il Presidente della Repubblica

Visti l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998, recante disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Emana il seguente regolamento:

#### Articolo 1

1. Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da n) ad u), del Dpcm del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 marzo 1998, n. 72, sono definiti nell'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento che modifica e integra l'allegato III del Dpcm del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Allegato I

Con riferimento alle categorie di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da n) ad u), del Dpcm del 10 agosto 1988, n. 377, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Dpcm del 27 dicembre 1988, sono così specificate ed integrate:

1. Oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

- quadro del mercato comunitario del gas naturale;
- quadro del mercato interno dell'energia elettrica;
- problematiche relative alla situazione del clima globale;
- l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;
- piani energetici nazionale e regionale;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;
- piani regionali di sviluppo industriale;
- piani regionali per il trasporto;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanisticoterritoriali, piani di bacino ai sensi della legge n°183/1989;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali piani di sviluppo delle reti tecnologiche;
- aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nella fase di costruzione ed in quella di esercizio dell'attività, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti in oggetto, allo smaltimento dei rifiuti;
- piano di inserimento ambientale;
- criteri utilizzati nelle scelte del tracciato, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili, alla tecnologia di movimentazione dei prodotti; ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in relazione a:
  - insediamenti abitativi e residenziali;
  - insediamenti industriali;
  - intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;
  - aspetti geologici, geomorfologici, idrologici;
  - attività agricole e forestali;

- insiemi paesaggistici interessati; elementi di particolare rilievo paesaggistico e naturalistico, secondo la vigente normativa; aree interessate da presenze archeologiche, architettoniche e storiche;
- criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico, al rischio idrogeologico e ai processi di assestamento a lungo termine del terreno;
- descrizione degli elementi costruttivi rilevanti della condotta, delle apparecchiature di movimentazione dei prodotti e degli eventuali sistemi di servizio
- descrizione relativa al quadro d'insieme degli impianti industriali e delle infrastrutture civili esistenti, rilevanti per il progetto in esame, nel territorio interessato (tracciati, caratteristiche, condizioni tecniche e di utilizzo) per poter valutare l'eventuale razionalizzazione del sistema delle infrastrutture
- descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto dei prodotti e di servizio (stoccaggi, terminali portuali e ferroviari ed elettrodotti), con indicazione delle portate e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze movimentate nelle condizioni normali di esercizio; degli eventuali sistemi ausiliari di additivazione previsti, con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze ausiliarie o additivanti utilizzate;
- descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, eccetera) e dei sistemi di monitoraggio;
- indicazione dei quantitativi dei prodotti movimentati annualmente e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali;
- ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di manipolazione dei prodotti movimentati o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;
- caratteristiche e quantità di emissione di metano e di altre sostanze in atmosfera e di effluenti liquidi dall'opera in progetto e di quelle funzionalmente connesse;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e degli incidenti con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, eccetera) con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, durata, eccetera) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui aeriformi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti;
- piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;

- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati da rotture incidentali delle opere frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici e fruitivi;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di mitigazione dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

2. Stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc;

stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

- produzione di composti che danneggiano la fascia stratosferica di ozono;
- problematiche relative alla situazione del clima globale;
- l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;
- piani nazionali del settore interessato;
- piani energetici nazionale e regionale;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;

- piani regionali e provinciali dei trasporti;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n°183/1989;
- piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti; piani regionali per lo sviluppo industriale;
- strumenti urbanistici locali;
- aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nella fase di costruzione ed in quella di esercizio dell'attività, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti di stoccaggio, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;
- piano di inserimento ambientale;
- criteri delle scelte, anche di tipo localizzative, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in merito alla tecnologia dei sistemi di stoccaggio dei prodotti, dei combustibili e dei rifiuti; dei sistemi di contenimento dei rilasci; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi;
- criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico e al rischio idrogeologico;
- descrizione dei sistemi di stoccaggio con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti immagazzinati; dei sistemi di carico e scarico con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze manipolate nelle condizioni normali di esercizio; dei sistemi di sicurezza prospettati per minimizzare gli spandimenti accidentali e per il trattamento in sicurezza dei medesimi; degli eventuali sistemi di additivazione con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze additivanti utilizzate;
- descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento dei rilasci, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.) e dei sistemi di monitoraggio;
- descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto dei prodotti e di servizio (terminali portuali, ferroviari e stradali, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti);
- indicazione dei quantitativi dei prodotti movimentati annualmente e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali;

- ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di manipolazione dei prodotti stoccati o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;
- caratteristiche e quantità delle emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.) e degli incidenti durante la movimentazione di sostanze pericolose, con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite;

descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui acriforimi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti;
- piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile, mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale anche attraverso processi evaporativi;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale o da rotture accidentali delle strutture di contenimento impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione, all'esercizio ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

- misure di mitigazione dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

3. Impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW e potenza termica inferiore a 300 MW, con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, quali ad esempio:

- la direttiva in materia di mercato interno dell'energia elettrica e successive determinazioni a livello nazionale, la direttiva comunitaria sul mercato comunitario del gas naturale, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e conseguenti piani nazionali di contenimento delle emissioni, la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e suoi protocolli attuativi;
- piano energetico nazionale;
- piani dei trasporti e della viabilità nell'area interessata;
- piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani di sviluppo per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;
- eventuali vincoli ai sensi della leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;
- criteri e motivazioni delle scelte, anche localizzative, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, delle modalità e destinazione dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore, nonché alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili; criteri e modalità per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera (di polveri, microinquinanti e odori) dovute alla gestione dei combustibili ed ai processi di combustione;

- criteri e modalità per lo stoccaggio e la gestione dei combustibili;
- criteri e motivazioni delle scelte in caso di cocombustione; ripartizione percentuale, caratterizzazione dei combustibili, condizioni e modalità operative;
- descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni, ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio;
- descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con particolare riguardo alla descrizione dei criteri per la minimizzazione della sottrazione di acque di superficie o di falda, mediante confronto tra scelte progettuali alternative, con specifica individuazione delle possibilità di massimizzare il ricircolo all'interno del processo;
- descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, connessi con l'intervento proposto, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali) con l'evidenziazione delle relazioni funzionali delle reti tecnologiche con l'esercizio dell'impianto e delle modificazioni sostanziali del sistema rispetto allo stato attuale e con particolare riguardo agli spazi interessati da significative alterazioni del campo elettromagnetico;
- modifiche e/o integrazioni al sistema di reti tecnologiche funzionali all'esercizio dell'impianto;
- documentazione in cui, sulla base di valutazioni ingegneristiche, siano riportati: a) i calcoli relativi ai rendimenti termici ed elettrici, parziali e totali, congruenti con i valori garantiti dai fornitori di apparecchiature di processo, per ogni tipologia di combustibile usato; b) bilanci di materia e di energia globali per ogni tipologia di combustibile, a carico minimo e di progetto; c) bilanci di materia e di energia specifici per le unità di abbattimento fumi e di trattamento dei rifiuti (liquidi e solidi);
- emissioni di gas serra e di sostanze che danneggiano lo strato di ozonotrasferico;
- caratteristiche e quantità di emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici;

- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988. In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;
- impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;
- impatti legati alla produzione di rumori da parte delle attività previste sul sito;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste.

4. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

- piani energetici nazionale e regionale;
- piani di bacino;
- piano agricolo nazionale;
- piano generale degli acquedotti;
- piani dei trasporti;
- programmi regionali settoriali;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, • piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;

- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

*A) Impianto idroelettrico:*

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nel processo produttivo e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela delle acque, degli alvei fluviali e relative fauna, flora e vegetazione;
- descrizione del sistema di generazione di elettricità;
- descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda e dell'eventuale diversa destinazione, a valle dell'impianto, rispetto alla situazione attuale;
- descrizione delle infrastrutture elettriche, degli elettrodotti e delle infrastrutture civili con la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente;
- ogni altra informazione specifica relativa al sistema di produzione, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento; si segnala, in particolare, la problematica della qualità delle acque scaricate in alveo;
- analisi dei possibili malfunzionamenti del sistema con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di acqua); descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; linee del recupero a fini naturalistici;
- andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, sia in fase di costruzione che nell'eventuale fase di smantellamento, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali.

*B) Opere di derivazione e adduzione dell'acqua all'impianto idroelettrico:*

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente, che si applicano alle tecnologie impiegate nel processo di costruzione;
- nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:
  - tracciato e profili;
  - soluzioni tipologiche (galleria, scavo, raso) e loro relative interrelazioni;
- andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

- analisi dei possibili malfunzionamenti delle opere con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di acqua, rottura o cedimento della condotta forzata); descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo delle opere per altre finalità; linee dei piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali

*C) Dighe ed invasi direttamente asserviti:*

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e salute della popolazione, che si applicano nella fase di costruzione e durante l'esercizio dell'impianto, con riferimento in particolare alla tutela delle acque, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei sedimenti di fondo;
- nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte del tipo di sbarramento e delle opere connesse, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:
  - tracciato e profili;
  - soluzioni tipologiche (galleria, scavo, raso) e loro relative interrelazioni;
- raffronto con le possibili alternative idonee al conseguimento degli obiettivi a base del progetto;
- localizzazione dello sbarramento e dell'invaso in relazione alle caratteristiche geologiche, geotecniche e sismotettoniche del sito;
- soluzione tipologica dello sbarramento e delle opere connesse e loro relative interrelazioni;
- in base alle caratteristiche geomorfologiche, climatiche, agricole e antropiche dell'area del bacino afferente sarà indicata una stima dell'apporto solido nell'invaso e delle sue caratteristiche fisicochimiche, insieme con la previsione delle eventuali azioni da intraprendere durante l'esercizio dell'impianto per mantenerne l'efficienza, e in relazione alla qualità delle acque derivate e scaricate; sarà indicato il presumibile regime di esercizio dell'invaso in relazione alle utenze da soddisfare e alle prevedibili entità dei cicli di svasso e invaso e alle conseguenze sulla fruibilità e sulla stabilità delle sponde;
- verranno presentati i risultati ottenuti con lo studio dell'ipotesi di collasso dello sbarramento;
- saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- alterazioni dei flussi idrici superficiali e relative conseguenze sui deflussi minimi vitali;
- alterazione dei flussi idrici sotterranei, sia a monte che a valle dell'invaso;
- alterazione negli usi delle risorse idriche;
- relazione idrologica, contenente la ricostruzione del regime idrologico alla sezione di presa (portate medie e di massima piena con assegnato tempo di ritorno, sia come portata liquida che come portata solida, condizioni di moto della corrente - alveo con condizioni di moto fluviale o torrentizio - e degli effetti di erosione e deposito in alveo), con particolare attenzione ai dati pluviometrici ed al calcolo del coefficiente di deflusso e dei parametri caratteristici del bacino di alimentazione, utilizzati in ingresso alle elaborazioni;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici sui versanti interessati dalle opere e dal nuovo invasore;
- possibili induzioni di processi erosivi su sponde fluviali a valle o sulle coste marine causate dalla riduzione del trasporto solido del corso d'acqua in oggetto;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici e fruitivi;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di migliore inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste.

5. Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

- quadro del mercato comunitario del gas naturale;
- problematiche relative alla situazione del clima globale;

- l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;
- piani nazionali del settore interessato;
- piani energetici nazionale e regionale;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;
- piani regionali e provinciali dei trasporti;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;
- piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti; piani regionali per lo sviluppo industriale;
- strumenti urbanistici locali;
- aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di prodotti combustibili solidi, alla sicurezza dell'impianto di stoccaggio, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;
- criteri delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in merito alla tecnologia dei sistemi di stoccaggio dei combustibili solidi e dei rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli scarichi idrici; dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei rifiuti;
- criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico e al rischio idrogeologico;
- descrizione dei sistemi di stoccaggio con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti immagazzinati; dei sistemi di carico e scarico con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze manipolate nelle condizioni normali di esercizio; dei sistemi di sicurezza prospettati per minimizzare gli spandimenti accidentali e per il trattamento in sicurezza dei medesimi; descrizione degli eventuali sistemi ausiliari previsti, con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze ausiliarie utilizzate;
- descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento dei rilasci, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, interventi di depurazione degli scarichi idrici, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, eccetera) e dei sistemi di monitoraggio; descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto di combustibili solidi e di servizio (terminali portuali, ferroviari e stradali, condotte di trasporto ed elettrodotti);

- indicazione dei quantitativi di combustibili solidi movimentati e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;
- caratteristiche e quantità emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, eccetera) e degli incidenti durante la movimentazione di sostanze pericolose, con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, eccetera) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui aeriformi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;
- piano di inserimento ambientale;
- piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale anche attraverso processi evaporativi e diffusivi (polveri, ...);
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale o da rotture accidentali delle strutture di contenimento impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

#### 6. Impianti di gassificazione e liquefazione.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, quali ad esempio: la direttiva in materia di mercato interno dell'energia elettrica e successive determinazioni a livello nazionale, la direttiva comunitaria sul mercato comunitario del gas naturale, il protocollo di Montreal per la progressiva eliminazione della produzione di composti che danneggiano la fascia stratosferica di ozono, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e conseguenti piani nazionali di contenimento delle emissioni, la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e suoi protocolli attuativi;

- piani energetici nazionale e regionale;
- piani regionali e provinciali dei rifiuti;
- piani generale dei trasporti di cui al Dpcm del 10 aprile 1986;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti;
- piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali; piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;
- criteri e motivazioni delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, modalità e destinazione dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti; delle alternative e scelte di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti al fine di ridurre al massimo possibile lo smaltimento;

- descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime utilizzate e dei prodotti finali ed intermedi;
- criteri e modalità per lo stoccaggio e la gestione dei combustibili (abbattimento polveri e microinquinanti);
- descrizioni delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, eccetera) e dei sistemi di monitoraggio;
- descrizione analitica delle opere necessarie per la realizzazione dei terminali (es. dragaggi dei fondali marini, smaltimento dei relativi materiali di risulta, eccetera);
- descrizione delle infrastrutture civili e di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio (terminali portuali, stradali e ferroviari, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i terminali);
- descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali con particolare riguardo alla descrizione dei criteri per la minimizzazione della sottrazione di acque di superficie o di falda, mediante confronto tra scelte progettuali alternative con specifica individuazione delle possibilità di massimizzare il ricircolo all'interno del processo;
- documentazione in cui, sulla base di valutazioni ingegneristiche, siano riportati: a) i calcoli relativi ai rendimenti termici, congruenti con i valori garantiti dai fornitori di apparecchiature di processo, per ogni tipologia di combustibile di partenza; b) bilanci di materia e di energia globali, a carico minimo e di progetto; c) bilanci di materia e di energia specifici per le unità di trattamento gas e di trattamento dei rifiuti (liquidi e solidi);
- caratteristiche e quantità emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, eccetera), incidenti durante la movimentazione di pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, eccetera) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici;
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evi-

denziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;
- impatti legati alla diffusione di sostanze pericolose nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biosfera);
- impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;
- impatti legati alla produzione di rumori da parte delle attività previste sul sito;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranee;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento.

7. Impianti destinati al trattamento di combustibili nucleari irradiati, alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi.

Per quanto attiene al quadro di riferimento programmatico la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

- piani dei trasporti;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- piani di bonifica e recupero del territorio a valle dello smantellamento dell'impianto;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni

anche di carattere locale relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi utilizzati, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, dalle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;

- i sistemi di processo con indicazioni delle quantità e caratteristiche chimico fisiche e radiologiche del combustibile o dei rifiuti trattati;
- descrizione dell'impianto, con particolare riferimento ai sistemi di contenimento della radioattività e delle sostanze pericolose, ai sistemi di trattamento degli effluenti liquidi e gassosi;
- normativa di riferimento nella progettazione e nella costruzione dell'impianto;
- stima dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'impianto (quantità, caratteristiche) loro gestione (catalogazione secondo procedure di garanzia di qualità, stoccaggio, trattamento, ecc.) e destinazione;
- durata della fase di cantiere e della fase di esercizio;
- modalità di trasporto del combustibile e dei rifiuti;
- descrizione della fase di cantiere (scavi, costruzione, trasporto degli inerti e dei materiali di risulta, uso delle acque superficiali, ecc.);
- stime e caratteristiche dei rilasci liquidi e gassosi in condizioni di normale esercizio e loro apporcionamiento con le previste formule di scarico autorizzate preventivamente;
- infrastrutture di servizio;
- sistemi di movimentazione;
- ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie impiegate;
- consumi energetici previsti nella fase di cantiere e nella fase di esercizio;
- descrizione del consumo e utilizzo di materie prime o risorse naturali nella fase di costruzione;
- analisi degli incidenti di area (esplosioni, incendi, escursioni di criticità, eccetera), degli incidenti durante il trasporto, degli eventi esterni (sisma, tromba d'aria, inondazione, caduta d'aereo) e dei possibili malfunzionamenti di sistemi con possibili ripercussioni sull'ambiente e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche, radioattive sia nel suolo che nell'atmosfera o nei corpi idrici), individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, eccetera) delle possibili cause di perturbazione e delle conseguenze nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi di prevenzione e di intervento attivi e/o passivi;
- procedure di attivazione, intervento ecc. e interventi delle amministrazioni a vario titolo preposte in caso di emergenza (piano coordinato di intervento o piano di emergenza);
- sistemi di monitoraggio del suolo, dell'aria e dell'acqua convenzionale e radiometrico;
- organizzazione e formazione del personale per la gestione, il controllo e l'intervento nelle situazioni eccezionali;
- strategia di disattivazione dell'impianto a fine esercizio (durata, tipologia dei lavori, effluenti liquidi e aeriformi, materiale inerte di risulta, quantità e destinazione, rifiuti radioattivi prodotti, caratteristiche, classificazione, quantità, catalogazione e destinazione, criteri di radioprotezione, soglie di attività e controlli finali per il rilascio del sito);

- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- aspetti di salute pubblica e di difesa dalle radiazioni ionizzanti, valutazione dei rilasci di sostanze radioattive e di altre tossiche in condizioni normali e di incidente, individuazione delle vie critiche e dei gruppi critici, valutazione delle dosi sulla popolazione;
- impatto radioecologico;
- alterazione della qualità dell'acqua, riguardo agli aspetti chimico fisici e biologici, in relazione agli scarichi e ai prelievi idrici;
- impatto da rumore e da vibrazioni in fase di costruzione e di disattivazione;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- indagini sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

8. Impianti destinati allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi e/o alla raccolta e il trattamento dei residui radioattivi, in un sito diverso da quello di produzione.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

- pianificazione di settore;
- piani dei trasporti;
- piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- piani di risanamento ambientale (per la disattivazione dell'impianto);
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni anche di carattere locale relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione che si applicano nella fase di costruzione, nell'esercizio e nella disattivazione dell'impianto nonché nel trasporto del combustibile irradiato o dei residui radioattivi;
- procedure di garanzia della qualità impiegate nella caratterizzazione e nella registrazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato;
- descrizione delle caratteristiche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi che verranno stoccati e relative modalità di registrazione e catalogazione;
- descrizione dei rifiuti radioattivi che verranno trattati;
- quantità annue e totali di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi che verranno stoccati;
- quantità annue e totali dei rifiuti radioattivi che verranno trattati;
- durata della fase di cantiere e della fase di esercizio;
- criteri di scelta in merito alla tecnologia di stoccaggio adottata per il combustibile e per i rifiuti;
- criteri di scelta e descrizione dei processi di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trasporto del combustibile e dei rifiuti;
- normativa di riferimento nella progettazione e nella costruzione dell'impianto;
- descrizione della fase di cantiere (scavi, costruzione, trasporto degli inerti e dei materiali di risulta, uso delle acque superficiali, eccetera);
- descrizione dell'impianto con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza, di controllo, di contenimento della radioattività e di abbattimento degli inquinanti negli effluenti gassosi e liquidi periodo temporale, oltre il periodo di vita utile dell'impianto, assunto come margine di sicurezza nella progettazione delle barriere di contenimento e nella individuazione degli eventi eccezionali di riferimento;
- stime e caratteristiche dei rilasci liquidi e gassosi in condizioni di normale esercizio e loro apporzionamento con le previste formule di scarico autorizzate preventivamente;
- stima dei rifiuti prodotti nell'esercizio del deposito, loro gestione e destinazione;
- infrastrutture di servizio;
- sistemi di movimentazione;
- ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie impiegate;
- consumi energetici previsti nella fase di cantiere e nella fase di esercizio;
- descrizione del consumo e utilizzo di materie prime o risorse naturali nella fase di costruzione;
- analisi degli incidenti di area (esplosioni, incendi, escursioni di criticità, eccetera), degli incidenti durante il trasporto, degli eventi esterni (sisma, tromba d'aria, inondazione, eccetera) e dei possibili malfunzionamenti di sistemi con possibili ripercussioni sull'ambiente e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche, radioattive sia nel suolo che nell'atmosfera o nei corpi idrici), individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, eccetera) delle possibili cause di perturbazione e delle conseguenze nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi di prevenzione e di intervento attivi e/o passivi;

- procedure di attivazione, intervento ecc. e interventi delle amministrazioni a vario titolo preposte in caso di emergenza (piano coordinato di intervento o piano di emergenza);
- sistemi di monitoraggio del suolo, dell'aria e dell'acqua convenzionale e radiometrico;
- organizzazione e formazione del personale per la gestione, il controllo e l'intervento nelle situazioni eccezionali;
- strategia di disattivazione dell'impianto a fine esercizio (durata, tipologia dei lavori, effluenti liquidi e aeriformi, materiale inerte di risulta, quantità e destinazione, rifiuti radioattivi prodotti, caratteristiche, classificazione, quantità, catalogazione e destinazione, criteri di radioprotezione, soglie di attività e controlli finali per il rilascio del sito);
- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- aspetti di salute pubblica e di difesa dalle radiazioni ionizzanti, valutazione dei rilasci di sostanze radioattive e di altre tossiche in condizioni normali e di incidente, individuazione delle vie critiche e dei gruppi critici, valutazione delle dosi alla popolazione;
- impatto radioecologico;
- alterazione della qualità dell'aria in relazione alle emissioni nella fase di costruzione, di esercizio e di disattivazione;
- impatto da rumore e da vibrazioni in fase di costruzione e di disattivazione;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

9. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, del regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, e successive modifiche ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

- piani nazionali di settore;
- eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento;
- piani regionali e provinciali dei trasporti;
- piani regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;
- piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di cantierizzazione e di funzionamento;
- le principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle quantità dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;
- criteri delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con riferimento alle norme e disposizioni vigenti ed eventuali norme tecniche di settore, in merito a: a) tecnologie utilizzate per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico; b) sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle immissioni in atmosfera e negli affluenti liquidi; c) sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio;
- il consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;
- valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc.) risultanti dall'attività di ricerca, coltivazione e trattamento minerallurgico;
- le infrastrutture di trasporto;
- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni ed incendi, interruzioni di attività, eccetera), descrizione dei sistemi preventivi, eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;
- tipo e durata di eventuali lavori di smantellamento con una descrizione di possibilità di riutilizzo di impianti per altre finalità e piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;
- individuazione della qualità e, ove possibile, quantità, dei materiali da smaltire in discarica, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche cui dovrà attenersi l'appaltatore per la loro sistemazione;
- descrizione delle misure atte a minimizzare il rischio di inquinamento nel

corpo idrico e nell'ambiente atmosferico, derivante dai bacini di decantazione e dalle aree di deposito sterili o di sedimentazione;

- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;
- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del Dpcm 27 dicembre 1988. In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;
- impatti legati alla diffusione di sostanze pericolose nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biosfera);
- impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;
- impatti legati alla produzione di rumori e di vibrazioni da parte delle attività (uso di esplosivi eccetera) previste sul sito, nonché sulle infrastrutture e centri abitati presenti nell'area circostante;
- frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici, fruitivi;
- impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati ad nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;
- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 12/4/1996**

Gazzetta Ufficiale Italiana n. 210 del 7 Settembre 1996

*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.*

## TESTO

Il Presidente della Repubblica visto l'art.1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; visto l'art.9 della legge 9 marzo 1989, n. 86; vista la legge 8 agosto 1990, n. 241; vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art.40, comma 1, il quale prevede che il governo, con atto di indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato ii alla direttiva 85/337/cee, del consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377; visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva 85/337/cee, anche in considerazione del parere della commissione delle comunità europee, in data 7 luglio 1993, con il quale la repubblica italiana è stata invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato i alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante; sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute dell'8 febbraio 1996 e del 14 marzo 1996; vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; sulla proposta dei ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'unione europea e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i ministri del tesoro, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

decreta:

è approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto

ambientale ai progetti inclusi nell'allegato ii alla direttiva del consiglio 85/337/cee, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

#### Art.1

#### Ambito di applicazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati a e b avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/cee secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato a.
4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato b che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati nell'allegato b, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art.10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato d, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato d, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato b nella misura massima del 30%.
8. Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di cui al comma 6.
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati a e b sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del ministero dell'ambiente.
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati a e b che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del ministero dell'ambiente.

## Art.2 Finalità

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
  - a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
  - b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
  - c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
  - d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
  - e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

## Art.3 Soggetti del procedimento

1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. per autorità competente si intende l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

## Art.4 Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati:
  - a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
  - b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
  - c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
  - d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
  - e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
  - f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

2. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

#### Art.5

##### Procedura di valutazione di impatto ambientale

1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art.1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per una sola volta. l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale, nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.

6. L'autorità competente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l'autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

## Art.6

## Studio di impatto ambientale

1. Lo studio d'impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato c.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato c, che devono essere fornite. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e modalità di svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.
3. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4. Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
  - b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
  - c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
  - d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico privato interessato alla realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

## Art.7

## Giudizio di compatibilità ambientale

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
2. L'amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

3. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

#### Art.8 Misure di pubblicità

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art.5, il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art.10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.

4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all'art.10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.

#### Art.9 Partecipazione al procedimento

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art.8, comma 2. il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art.7.

4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art.7.

5. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. la richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

#### Art.10

##### Procedura di verifica

1. Per i progetti di cui all'art.1, comma 6, il committente, o l'autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

2. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato d, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinché l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.

3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato d, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.

4. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto.

#### Art.11

##### Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni.

## Art.12

## Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano informano il ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a espo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## ALLEGATO A

## ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc (1).
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
- i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 (1).
- l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 (1).

- m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14) (1).
- n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22 del 1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo n. 22 del 1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc (1).
- o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (1).
- p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>.
- s) Attività di coltivazione di minerali solidi (2).
- t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (2).
- u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km (2).
- v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, del decreto legislativo n. 22 del 1997) (2).
- z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc (2).

## ALLEGATO B

### ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4

#### 1. Agricoltura:

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
- b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
- d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;

- e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
  - f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
2. Industria energetica ed estrattiva (1):
- a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
  - b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie (2);
  - c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (2);
  - d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km (2);
  - e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (2);
  - f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (2).
  - g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (3).
3. Lavorazione dei metalli:
- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
  - b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
  - c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
  - d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
  - e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
  - f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
  - g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m(Elevato al Cubo);
  - h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
  - i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

- l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
  - b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
  - c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
  - d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
  - e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
  - f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
  - g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
  - h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
  - i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta.
- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
  - b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
  - c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
  - d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche.
- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture.
- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha (4);
  - b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
  - c) impianti meccanici di risalita, escluse le scivvie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo (4);
  - e) interporti;
  - f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
  - g) strade extraurbane secondarie;
  - h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
  - l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
  - m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
  - n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
  - o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
  - p) aeroporti;
  - q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progettati intervento su porti già esistenti;
  - r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9 D10 e D11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato decreto n. 22 del 1997) (5);
  - s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del decreto legislativo n. 22 del 1997) (5);
  - t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (5);
  - u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto n. 22 del 1997, n. 22) (5);
  - v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
  - z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km (6).
8. Altri progetti.
- a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edifi-

- cato superiore a 25.000 m (Elevato al Cubo), o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
  - c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m (Elevato al Quadrato);
  - e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m (Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m (Elevato al Cubo) di volume;
  - f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
  - g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc (7);
  - h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
  - i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
  - l) cave e torbiere;
  - m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
  - n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
  - o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
  - p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni (8).

## ALLEGATO C

### INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2

1. Descrizione del progetto comprese in particolare: una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confron-

tando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente: dovuti all'esistenza del progetto; dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

## ALLEGATO D

### ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7

#### 1. Caratteristiche.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) (1);

utilizzo delle risorse naturali;

produzione di rifiuti;

inquinamento e disturbi ambientali;

rischio di incidenti;

impatto sui patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

#### 2. Ubicazione del progetto.

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone costiere;
- b) zone montuose e forestali;
- c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- d) zone a forte densità demografica;
- e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
- f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

- (1) Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (2) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 settembre 1999
- (1) Punto così modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (2) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (3) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.C.M. 1° settembre 2000, entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 dello stesso.
- (4) Lettera così modificata dall'art. 4 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (5) Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (6) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (7) Lettera così modificata dall'art. 4 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
- (8) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.C.M. 3 settembre 1999.

**LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO N° 640 DEL 03/11/1994**

Gazzetta Ufficiale S.O. N° 273 del 22/11/1994

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

## TESTO

## Art.1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

## Art.2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

## Art.3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

## CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Gli Stati alla presente Convenzione.

Consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente.

Ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole.

Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un, contesto transfrontaliero, Consapevoli della necessità e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni - impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero;

Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale Consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione

dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dai dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, 'soprattutto - in un contesto transfrontaliero, Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo.

DEFINIZIONI.

Ai fini della Presente Convenzione:

- i) l'espressione "Parti " significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,
- ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista,
- iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le - Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
- v) l'espressione "attività prevista" indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;
- vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;
- vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista , - in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì' gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultato da modifiche ai questi fattori;
- viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti

di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte;

- ix) L'espressione "autorità competente" significa l'autorità (o le Autorità nazionali) designata (e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o- l'autorità (o le Autorità) abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista;
- x) l'espressione " pubblica" indica una o più persone fisiche o morali.

## Articolo 2

### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Le Parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante — che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste: Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.

3. La Parte d'origine vigila affinché in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

4. La Parte d'origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.

5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività proposta può avere un impatto pregiudizievole importante.

6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività proposte, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella

misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche piani e programmi.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

### Articolo 3

#### NOTIFICA.

1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

2. La notifica contiene in particolare:

- a) informazioni sull'attività prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
- c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale.

5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:

a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni;

b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale.

Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista.

7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.

8. Le Parti interessate vigilano affinché la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attività proposta ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni - o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.

#### Articolo 4

1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività proposta.

## Articolo 5

CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA  
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare:

- a) su possibili alternative di sostituzione compresa una "opzione zero", nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;
- b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;
- c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attività prevista.

Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.

## Articolo 6

## DECISIONE DEFINITIVA

1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel commento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre Parti) interessata (e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

## Articolo 7

### ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO

1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolare modo il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.

2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

## Articolo 8

### COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE.

Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

## Articolo 9

### PROGRAMMI DI RICERCA.

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

- a) migliorare i metodi - qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
- b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
- c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
- d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
- e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

#### Articolo 10

#### STATUTO DELLE APPENDICI

Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

#### Articolo 11

#### RIUNIONE DELLE PARTI

1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi ambientali e dell'acqua.- La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.

2. Le parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente:

- a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
- b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono parti;
- c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;
- d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
- e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente convenzione;
- f) Prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

## Articolo 12

## DIRITTO DI VOTO

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

## Articolo 13

## SEGRETARIATO

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

- a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
- b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
- c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possono assegnarli.

## Articolo 14

## EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE.

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta - di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente Articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione. "Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.
6. Non si riterrà che la procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente Articolo costituisca un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa.

#### Articolo 15

##### SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile.
2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:
  - a) presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;
  - b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII.
3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia può essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

#### Articolo 16

##### FIRMA.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione compresa la competenza a concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1 marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

## Articolo 17

## RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE.

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.
2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario.
4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione.  
In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.

## Articolo 18

## ENTRATA IN VIGORE.

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. A fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui l'Articolo 16, che ratifica accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o di adesione.

## Articolo 19

## RECESSO.

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente convenzione entra in vigore nei confronti ai una parte, questa parte può recedere dalla presente convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli articoli da 3 a 6 della presente convenzione ad un'attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 3 o di una domanda di inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.

## Articolo 20

## TESTI AUTENTICI.

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

## APPENDICE I

## LISTA DELLE ATTIVITÀ.

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle Imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno.
2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatts e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli Impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo).
3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto : per i prodotti in amianto-

cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. Costruzione di autostrade, di strade esprese \*/ e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2.100 metri.

8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione.

9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di oltre 1 350 tonnellate.

10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno.

14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare:

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

---

\*/Ai fini della presente Convenzione:

- per "autostrada" si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi;

b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramviaria, né sentiero pedonale;

c) È specificamente segnalata come autostrada.

- L'espressione "strada espressa (super strada)" indica una strada riservata alla circolazione automobilistica accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

## APPENDICE II

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA  
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

L'informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l'Articolo 4:

- a) una descrizione dell'attività prevista e del suo fine;
- b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione "zero";
- c) una descrizione dell'ambiente su cui l'attività prevista e le sue alternative di sostituzione potrebbero avere un impatto significativo importante,
- d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza,
- e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli,
- f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati,
- g) una individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti
- h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
- i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc).

## APPENDICE III

CRITERI GENERALI VOLTI AD AGEVOLARE LA DETERMINAZIONE  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE CAUSATO DA ATTIVITÀ CHE  
NON COMPAIONO NELLA LISTA ALL'APPENDICE I.

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

- a) Ampiezza: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;
- b) Sito: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in una zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (dove le zone umide di cui nella Convenzione - di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;

- c) Effetti: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore; attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacità di sostenere.
2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito di progetto.

## APPENDICE IV

### PROCEDURA D'INCHIESTA.

1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione di sapere se un'attività prevista che compare sulla lista all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta, è indicato nella notifica. Il segretario notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo (a) non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere a servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine il presidente ne informa il Segretario esecutivo della commissione Economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.

7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:
  - a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
  - b) le consentono qualora necessario, di notificare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.
8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso, l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle parti.
11. Ogni parte la quale, ha un interesse di ordine materiale nei confronti dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi membri. il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta è basato su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

## APPENDICE V

### ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO.

Tale analisi ha come scopo in particolare:

- a) di controllare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;
- b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze
- c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al - fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

## APPENDICE VI

## ELEMENTI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE.

1 Le Parti interessate possono stabilire, se del caso intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.

Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:

- a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto regione interessata;
- b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
- c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi alla applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più uniformi possibili;
- d) la elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;
- e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
- f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero, g) la realizzazione in comune se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio la aratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

## APPENDICE VII

## ARTBITRATO.

1. La Parte contraente (o le Parti contraenti) notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato - in virtù del paragrafo 2 dell'Articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altre Parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale. arbitrale.

Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un - arbitro, di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.

5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.

6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.

7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.

8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:

- a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
- b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni o esperti e di accogliere la loro testimonianza.

10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie.

12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere definitiva la sentenza. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce o svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto.

13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere contro ricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.

14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti.

15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia il Tribunale arbitrale la comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della controversia può essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza, oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 526 DEL 18/04/1994**

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 207 del 05/09/1994

*Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.*

## TESTO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'art.6 concernente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ama sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti, rispettivamente, regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di comparibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente;

Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, i quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n.6 ed alla legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano e attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in attuazione delle disposizioni dell'art.13 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardano, rispettivamente norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art.1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art.11 della legge 86 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la nota n. 234/VIA/A.O.13.M. in data 2 giugno 1993, con la quale il direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente dichiara di condividere quasi tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, spe-

cificando nel contempo i motivi per cui talune osservazioni non possono essere accolte;

Ritenuto di dover condividere quanto dichiarato nella predetta nota;

Visto l'art.1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi della finanza pubblica che prevedono il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e dell'ispettorato centrale per le difese del mare dello stesso Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art.1

Permessi di prospezione

1. Il conferimento del emesso di prospezione di cui all'art.3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/ A e II/ B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

- a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;
- b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

3. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

## Art.2

## Permessi di ricerca

1. Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:
  - a) programma dei lavori;
  - b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A e III/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.
2. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale le attività e le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale.
4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/ C e III/ D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

## Art.3

## Concessioni di coltivazione

1. Il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all'art.9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/ A e IV/ B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

## Art.4

## Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro

1. Le disposizioni dell'art.2 si applicano anche alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui comportano attività ed opere non considerate nell'ambito della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al successivo art.8.
2. Le disposizioni dell'art.3 si applicano anche alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove strutture fisse.
3. La Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di cui all'art.41 della legge 11 gennaio 1957, n 6, e successive modifiche, trasmette al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai comma 1 e 2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica dell'applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, comunica al richiedente ed all'U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di compatibilità ambientale.

## Art.5

## Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa

1. La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è presentata dal richiedente al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:
  - a) programma dei lavori;
  - b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/A e II/B, III/C e III/ D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;
  - c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/ l'impiego;
  - d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;
  - e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;
  - f) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.
2. La documentazione di cui al comma 1 va presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni

ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un'istanza per il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.

3. L'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno firmato lo studio di impatto ambientale.

## Art.6

### Pubblicità

1. Il richiedente la pronuncia di compatibilità ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui all'art.5 presso il competente ufficio della regione o della provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.
2. Il richiedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'art.6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. Per quanto non diversamente disposto dai successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell'annuncio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'ambiente in data 11 agosto 1989 "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive circolari integrative o di rettifica.
4. L'annuncio deve in ogni caso contenere: l'indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l'indicazione degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il pubblico può consultare la documentazione presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.
5. Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai precedenti comma i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all'art.5.

## Art.7

## Istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti, amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento dell'istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere, termine che comunque non può superare i sessanta giorni.
2. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministro dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.
3. L'istruttoria tecnica si conclude con parere motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dalle attività di prospezione, ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento delle attività minerarie programmate. La commissione identifica inoltre, se necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle attività minerarie programmate.

## Art.8

## Giudizio di compatibilità

1. Per le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art.6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.
2. Ove tali procedure riguardino attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell'art.1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell'art.1, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto.

## Art.9

## Accordo procedimentale

1. Al fine di accelerare le procedure per l'acquisizione dei consensi, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale.

2. Al fine di accelerare le procedure connesse all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art.8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale.

3. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art.2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilità di cui all'art.8.

#### Art.10

##### Attività in zona esclusiva ENI

1. L'ENI, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, in relazione alle attività previste.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle zone di cui all'art.2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.3 del presente regolamento.

#### Art.11

##### Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli, 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO I

1. Aree naturali protette di cui all'art.2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della medesima legge.
2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art.6 della legge n. 394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.
3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; ed aree soggette a vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. Aree di ripopolamento e di tutela biologica di cui all'art.15 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

## ALLEGATO II/A

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 1.

1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
    - 2.2.1 tipologia della sorgente di onde elastiche;
    - 2.2.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazione;
    - 2.2.3 tipologia degli eventuali pozzetti di scoppio;
    - 2.2.4 mezzi utilizzati;
    - 2.2.5 tecniche di ripristino di eventuali pozzetti di scoppio;
    - 2.2.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi di trasporto;
    - 2.2.7 tempi di esecuzione;
    - 2.2.8 normativa e standard di riferimento.
3. Quadro di riferimento ambientale:
  - 3.1 aree interessate dal rilevamento;
  - 3.2 individuazione di eventuali aree protette ed atti amministrativi corrispondenti;
  - 3.3 situazione idrogeologica e caratteri degli eventuali fluidi superficiali di origine idrotermale, o comunque in pressione (nel caso di eventuali pozzetti di scoppio);
  - 3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
  - 3.5 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
  - 4.1 sorgenti ad esplosivo;
  - 4.2 sorgenti a massa vibrante;
  - 4.3 sorgenti a massa battente;
  - 4.4 stendimenti ed eventuali pozzetti;
  - 4.5 trasporti e mezzi utilizzati;
  - 4.6 ripristini territoriali;
  - 4.7 programma complessivo;
  - 4.8 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.

5. Scelta tra possibili alternative.
6. Studio ingegneristico per la sicurezza ambientale (nel caso sia prevista l'installazione di strutture in mare)

ALLEGATO II/B  
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 1.

1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 descrizione di sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
    - 2.2.1 tipologia delle navi utilizzate;
    - 2.2.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
    - 2.2.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
    - 2.2.4 tempi di esecuzione;
    - 2.2.5 normativa e standard di riferimento.
3. Quadro di riferimento ambientale:
  - 3.1 aree interessate dal rilevamento;
  - 3.2 individuazione di eventuali aree protette ed atti amministrativi corrispondenti;
  - 3.3 batimetria dell'area di prospezione;
  - 3.4 vegetazione, flora, fauna marina ed ecosistemi;
  - 3.5 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
  - 4.1 sorgenti ad onde elastiche;
  - 4.2 traffico dei mezzi navali;
  - 4.3 programma complessivo;
  - 4.4 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
6. Studio ingegneristico per la sicurezza ambientale (nel caso sia prevista l'installazione di strutture in mare).

ALLEGATO III/A  
SCHEMA CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA  
IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2.

1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:
  - 2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
    - 2.1.1 tipologia della sorgente di onde elastiche;
    - 2.1.2 tipologia degli stendimenti ed ubicazioni;
    - 2.1.3 tipologia degli eventuali pozzetti di scoppio;

- 2.1.4 mezzi utilizzati;
- 2.1.5 tecniche di ripristino eventuali pozzetti di scoppio;
- 2.1.6 tecniche di ripristino dei passaggi dei mezzi di trasporto;
- 2.1.7 tempi di esecuzione;
- 2.1.8 normativa e standar di riferimento;
- 2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
  - 2.2.1 tecniche di preparazione della postazione;
  - 2.2.2 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
  - 2.2.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde idriche;
  - 2.2.4 tecniche di prevenzione dei rischi ambientali
  - 2.2.5 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
  - 2.2.6 stima della produzione di rifiuti, dell'emissione d'inquinanti chimici nell'atmosfera e della produzione di rumori e vibrazioni;
  - 2.2.7 tecniche di trattamento e scarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
  - 2.2.8 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
  - 2.2.9 tempi di realizzazione della postazione, delle perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
  - 2.2.10 normativa e standard di riferimento.
- 3. Situazione ambientale:
  - 3.1 piano paesistico regionale;
  - 3.2 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;
  - 3.3 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte tematiche in scala non inferiore a 1:50.000 con riferimento a:
    - 3.3.1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette, zone sottoposte a regie di salvaguardia;
    - 3.3.2 ambiente idrico: caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali;
    - 3.3.3 suolo e sottosuolo:
      - caratterizzazione geomorfologica;
      - caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche;
    - 3.3.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
    - 3.3.5 paesaggio;
  - 3.4 bibliografia di riferimento.

ALLEGATO III/B  
SCHEMA DEL CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER  
PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2

- 1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
- 2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:
  - 2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
    - 2.1.1 tipologia delle navi utilizzate;
    - 2.1.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;

- 2.1.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
- 2.1.4 tempi di esecuzione;
- 2.1.5 normativa e standard di riferimento;
- 2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
  - 2.2.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
  - 2.2.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
  - 2.2.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
  - 2.2.4 stima della produzione di rifiuti, delle emissioni di inquinanti chimici in atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
  - 2.2.5 tecniche di trattamento e scarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
  - 2.2.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
  - 2.2.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
  - 2.2.8 normativa e standard di riferimento.
- 3. Situazione ambientale:
  - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
  - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:
    - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
    - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 4182);
    - 3.2.3 aree marine a parco (art.31 della legge n. 979/82);
    - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
    - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);
  - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a:
    - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
    - 3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
    - 3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare riguardo al bentos;
    - 3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
  - 3.4 bibliografia di riferimento.

#### ALLEGATO III/C

#### SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 2.

- 1. Quadro di riferimento programmatico:
  - 1.1 piano energetico nazionale;
  - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es. delibere CIPI);

- 1.3 piano paesistico regionale.
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/A;
  - 2.3 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
    - 2.3.1 tecniche di preparazione della postazione;
    - 2.3.2 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di - pa. 12 - perforazione;
    - 2.3.3 tecniche di tubaggio e protezione delle falde superficiali;
    - 2.3.4 tecniche di prevenzione dei rischi ambientali;
    - 2.3.5 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
    - 2.3.6 stima della produzione di rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
    - 2.3.7 tecniche di trattamento e scarica dei reflui;
    - 2.3.8 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di eventuale ripristino territoriale;
    - 2.3.9 tempi di realizzazione della postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, del ripristino;
    - 2.3.10 normativa e standard di riferimento;
  - 2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale:
  - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta in scala non inferiore a 1:100.000;
  - 3.2 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento a:
    - 3.2.1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
    - 3.2.2 ambiente idrico: caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali;
    - 3.2.3 suolo e sottosuolo: caratterizzazione geomorfologica; caratterizzazione geolitologica e geotecnica; caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche; rischi geologici: sismicità, esondazione, franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;
    - 3.2.4 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: carta della vegetazione significativa; lista della fauna, se significativa;
    - 3.2.5 paesaggio;
    - 3.2.6 salute pubblica;
    - 3.2.7 rumore e vibrazioni.
  - 3.3 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
  - 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al par. 4 dell'allegato II/ A;
  - 4.2 operazioni di perforazione:
    - 4.2.1 postazione;
    - 4.2.2 perforazione;
    - 4.2.3 ripristino territoriale;
    - 4.2.4 programma complessivo;
    - 4.2.5 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.

ALLEGATO III/D  
SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PER-  
MESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2.

1. Quadro di riferimento programmatico:
  - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIP).
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/B;
  - 2.3 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
    - 2.3.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
    - 2.3.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
    - 2.3.4 stima della produzione di rifiuti, della emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
    - 2.3.5 tecniche di trattamento e scarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
    - 2.3.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
    - 2.3.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
    - 2.3.8 normativa e standard di riferimento;
  - 2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale:
  - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
  - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:
    - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
    - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
    - 3.2.3 aree marine a parco (art.31 della legge n. 979/82);
    - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
    - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 989/39).
  - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a:
    - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
    - 3.3.2 caratteristiche meeo-oceanografiche;
    - 3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi con particolare riguardo al bentos;
    - 3.3.4 eventuale caratterizzazione geomorfologica e paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa.
  - 3.4 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
  - 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/B;
  - 4.2 operazioni di perforazione:
    - 4.2.1 messa in postazione della piattaforma;
    - 4.2.2 perforazione;

- 4.2.3 emissioni e scarichi;
  - 4.2.4 chiusura mineraria od eventuale completamento o rimozione delle strutture;
  - 4.2.5 programma complessivo;
  - 4.2.6 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.

#### ALLEGATO IV/A

#### SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRAFERMA DI CUI ALL'ART. 3.

1. Quadro di riferimento programmatico:
  - 1.1 piano energetico nazionale;
  - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIPI);
  - 1.3 piani territoriali e strumenti urbanistici.
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/A;
  - 2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia al punto 2.3 dell'allegato III/C;
  - 2.4 descrizione dei pozzi di produzione con particolare riguardo a:
    - 2.4.1 completamento di produzione e misure di prevenzione dei rischi ambientali;
    - 2.4.2 monitoraggio di testa pozzo;
    - 2.4.3 postazione con eventuali attenuazioni di impatto e ripristini parziali;
    - 2.4.4 programma di ripristino territoriale;
    - 2.4.5 tempi di realizzazione;
    - 2.4.6 normativa e standard di riferimento;
  - 2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:
    - 2.5.1 condotte o autotrasporto;
    - 2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
    - 2.5.3 programma ripristino territoriale;
    - 2.5.4 tempi di realizzazione;
    - 2.5.5 normativa e standard di riferimento;
  - 2.6 descrizione della centrale gas o centro olio, con particolare riguardo a:
    - 2.6.1 impianto di separazione;
    - 2.6.2 impianto di trattamento;
    - 2.6.3 stima della produzione di rifiuti, degli scarichi idrici, della emissione di inquinanti nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
    - 2.6.4 tempi di realizzazione della costruzione e di vita dell'opera;
    - 2.6.5 programma di ripristino territoriale;
    - 2.6.6 normativa e standard di riferimento;
  - 2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.
3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole opere):
  - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle opere;
  - 3.2 definizione dell'ambito territoriale e descrizione dei sistemi ambientali

- interessati dal programma su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000 con riferimento a:
- 3.2.1 utilizzo del suolo, regime vincolistico, aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
  - 3.2.2 atmosfera: caratterizzazione meteorologica; valutazione del grado di inquinamento preesistente; caratterizzazione dei corsi d'acqua superficiali prossimi alle postazioni dei pozzi e agli impianti;
  - 3.2.4 suolo e sottosuolo: caratterizzazione geomorfologica; caratterizzazione pedologica dell'area di ogni postazione ed impianto; caratterizzazione geolitologica e geotecnica; caratterizzazione idrogeologica con indicazione delle falde idriche; rischi geologici: sismicità (compresa la microsismicità e la sismicità indotta dalle eventuali prove di pompaggio), esondazione, franosità, vulcanismo, idrotermalismo profondo;
  - 3.2.5 vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: carta della vegetazione significativa; lista della fauna, se significativa;
  - 3.2.6 paesaggio;
  - 3.2.7 salute pubblica;
  - 3.2.8 rumore e vibrazioni;
- 3.3 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
- 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/A;
  - 4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al punto 4.2 dell'allegato IIIC;
  - 4.3 pozzi in fase di produzione;
  - 4.4 sistema di trasporto;
  - 4.5 centrale gas o centro olio;
  - 4.6 ripristino territoriale;
  - 4.7 progetto complessivo;
  - 4.8 alternative di progetto e di ubicazione.
5. Scelta tra possibili alternative.

#### ALLEGATO IV/B

##### SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 3.

1. Quadro di riferimento programmatico:
  - 1.1 piano energetico nazionale;
  - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIP);
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
  - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/B;
  - 2.3 operazioni di perforazione di pozzi: si rinvia al punto 2.3 dell'allegato III/D;
  - 2.4 descrizione delle operazioni di produzione con particolare riguardo a:
    - 2.4.1 caratteristiche della piattaforma;
    - 2.4.2 installazione della piattaforma;
    - 2.4.3 completamento dei pozzi di produzione e misure di prevenzione dei rischi ambientali;

- 2.4.4 monitoraggio dei pozzi;
- 2.4.5 stima degli scarichi idrici, della produzione dei rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
- 2.4.6 impianti di trattamento;
- 2.4.7 chiusura mineraria e rimozione delle strutture;
- 2.4.8 tempi di realizzazione delle operazioni;
- 2.4.9 normativa e standard di riferimento;
- 2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:
  - 2.5.1 sistema di stoccaggio o condotte sottomarine;
  - 2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
  - 2.5.3 programma di ripristino territoriale;
  - 2.5.4 tempi di realizzazione;
  - 2.5.5 normativa e standard di riferimento;
- 2.6 descrizione della centrale gas o dell'eventuale centro olio in terraferma: si rinvia al punto 2.6 dell'allegato IV/A;
- 2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.
- 3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole opere):
  - 3.1 delimitazione del aree interessate dalle opere con indicazioni su carta idrografica in scala opportuna;
  - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con riferimento al regime vincolistico:
    - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
    - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
    - 3.2.3 aree marine a parco (art.31 della legge n. 979/82);
    - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
    - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);
  - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati su carta idrografica in scala opportuna, con riferimento a:
    - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche del fondo marino;
    - 3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
    - 3.3.3 programmi di riconoscimento ambientale dell'area circostante la piattaforma in un raggio di 500 m;
    - 3.3.4 vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e rappresentazione cartografica delle biocenosi bentoniche;
    - 3.3.5 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di concessioni interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
  - 3.4 bibliografia di riferimento.
- 4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
  - 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/B;
  - 4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al punto 4.2 dell'allegato III/D;
  - 4.3 pozzi in fase di produzione;
  - 4.4 sistema di trasporto;
  - 4.5 centrale gas in terraferma;
  - 4.6 ripristino;
  - 4.7 progetto complessivo;
  - 4.8 alternative di progetto e di ubicazione.
- 5. Scelta tra possibili alternative.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 27/04/1992**

Gazzetta Ufficiale Italiana n. 197 del 22 Agosto 1992

*Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni.*

## NOTE

Art.2 - 4: il testo degli articoli si omette, in quanto le modifiche sono riportate nei documenti richiamati negli stessi articoli.

## TESTO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1989, n. 4, riguardanti rispettivamente "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione dl Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377" ;

Visto il comma 2 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, inerente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art.2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede che gli elettrodotti ad alta tensione siano da " assoggettare a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente" ;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art.11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art.1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il Presidente della Repubblica emana tutti gli atti per i quali è della Repubblica emana tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

## Art.1

1. Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogatorie, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

## Art. 2

1. All'art.1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:  
[...].

## Art. 3

1. All'art.2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:  
[...].

## Art. 4

1. All'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, inerente la specificazione degli studi di impatto ambientale per tipologia di opere, è aggiunto il seguente numero:  
[...].

## Art. 5

1. La disciplina di cui al presente decreto si applica agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata conclusa la procedura di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancorché in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.  
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**CIRCOLARE 30 MARZO 1990**

G.U. 13 aprile 1990, n. 87

*Assoggettabilità alla procedura dello impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria, classi II, III e IV, ed, in particolare, i “Porti turistici”; art. 6, comma secondo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (1)*

1. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine all'assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6, commi secondo e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III e IV ed, in particolare, i “Porti turistici”. Nella richiesta di parere, formulata con nota 11 agosto 1989, n. 3324, veniva rilevato che un chiarimento sul tema in oggetto si rendeva necessario in quanto l'art. 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ha incluso tra i progetti delle opere sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale quelli dei “porti commerciali marittimi”, riproducendo la definizione usata nella direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, che però non trova un puntuale riscontro nelle classificazioni utilizzate dalla normativa interna.

2. Il Consiglio di Stato, seconda sezione, con il parere n. 851/89, reso nella seduta del 27 settembre scorso, ha rilevato, concordando con la formulazione del quesito posto, che la denominazione di “porto commerciale” non è derivata da norme di diritto positivo previgenti alla direttiva del 1985, ma viene tradizionalmente usata per connotare i porti destinati al ricovero ed approdo delle navi mercantili, che effettuano il traffico marittimo di merci e/o di persone. Di contro, l'attuale ordinamento amministrativo dei porti nazionali, che risale al testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, suddivide i porti in due categorie (art. 2):

- la prima comprende i porti che interessano la navigazione generale o la difesa (militare) e la sicurezza dello Stato. Sotto il primo profilo, questi porti sono anch'essi commerciali, come si desume dal successivo art. 6, secondo comma, il quale dispone che occorrendo per essi “lavori interessanti il commercio, la competenza nelle spese si regolerà come nei porti, cui potrà quello scalo essere assimilato”;
- la seconda categoria ricomprende i porti che servono precipuamente al commercio, suddivisi in quattro classi:
  - 1) i porti il cui movimento commerciale abbia una intensità tale da interessare il traffico marittimo internazionale ed una estesa parte dello Stato;
  - 2) i porti il cui movimento commerciale interessi una o più Province;
  - 3) i porti che sono di interesse di una parte notevole di una sola provincia;
  - 4) i porti (ed inoltre i seni, i golfi e le spiagge) che non risultano assegnabili (quanto ad estensione territoriale della loro utilità ed a quantità di merce movimentata) alle tre classi precedenti. Pertanto, conclude sul punto il parere del Consiglio di Stato, sia i porti della prima categoria (se e per la parte in cui non siano destinati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato), sia quelli delle quattro classi della seconda categoria sono da considerare porti commerciali marittimi, rientranti dunque nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Nel medesimo ambito entrano anche le più recenti innovazioni tecnico-operative in materia di portualità, che vengono realizzate in conseguenza della continua evoluzione della tecnica e dei traffici marittimi (i cosiddetti “terminali” di materie energetiche carboni, petroli, gas, o di merci varie trasportate in “containers”, ed i cosiddetti porti industriali, sorti al servizio e per le necessità di importazione ed esportazione di stabilimenti dell’industria pesante soprattutto siderurgia o di altre industrie massive ed estrattive potassa, soda, pomice, cemento ecc. o di industrie chimiche).

Ne consegue, pertanto, che i progetti delle opere portuali in questione devono essere sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, a norma dell’art. 1, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dell’art. 6 della legge n. 349/1986, ferma naturalmente l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma secondo, citato. Sono soggetti alla procedura anche i piani regolatori portuali, in quanto non sia prevista, ai sensi della normativa vigente, la fase della progettazione di massima ed ove questi abbiano contenuti tali da poter essere sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale con riferimento a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88 e 27 dicembre 1988.

3. Non è rilevante, secondo il parere del Consiglio di Stato, che le funzioni amministrative concernenti i porti di seconda categoria II, III e IV classe siano state trasferite alle Regioni con l’art. 2, comma secondo, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 (v. anche art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.) Infatti l’art. 2, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, dispone che i progetti dei porti commerciali marittimi devono essere inoltrati per l’espletamento della procedura di valutazione d’impatto ambientale prima della concessione da parte dei ministri competenti ed il successivo art. 8, comma quinto, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 prevede inoltre che la comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all’art. 1, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, sia resa all’Amministrazione competente sentito il Ministero della marina mercantile. Diverse considerazioni vanno, invece, svolte per i cosiddetti “porti turistici”. Questi infatti, secondo l’interpretazione seguita dall’organo consultivo, si differenziano da quelli commerciali, destinati al ricovero ed approdo delle navi mercantili, in quanto essi sono destinati almeno precipuamente, perché un 25% dello spazio destinato all’ormeggio va di regola destinato a rifugio anche di naviglio diverso alla sosta ed al ricovero (spesso per tempi superiori a quelli della navigazione) di unità da diporto, nonché ad attività accessorie alla navigazione di tali unità. Opportunamente quindi, secondo il Consiglio di Stato, la direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, ha disciplinato in modo diverso i “porti commerciali marittimi” ed i “porti turistici” introducendo i primi nell’allegato 1 (cioè tra i progetti che debbono formare oggetto di valutazione), ed i secondi nell’allegato 2 (cioè tra i progetti che formano oggetto di valutazione “quando gli stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedono”). Pertanto, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, ha assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale tutti i progetti elencati nel ricordato allegato 1, mentre, per quanto riguarda l’alle-

gato 2, ha menzionato soltanto le dighe (e, di queste, solo in quanto d'altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri<sup>3</sup>), i porti turistici non possono considerarsi inclusi, allo stato, tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge n. 349/86. Per quanto concerne l'identificazione dell'impianto portuale definibile come porto turistico, potrà farsi riferimento ad una serie di indicatori, alla stregua di quanto disposto all'art. 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quali l'appartenenza dell'impianto stesso ad appositi piani predisposti ed attivati dalle Regioni, le conseguenti definizioni contenute nelle leggi regionali ove esistenti, la destinazione di una quota pari al 75% ad unità da diporto, i contenuti specifici dei progetti stessi ed altri eventualmente ritenuti rilevanti. Va evidenziato che tutti gli interventi a destinazione diportistica da realizzarsi nell'ambito di porti commerciali preesistenti, anche attraverso l'ampliamento dello specchio acqueo o la realizzazione di nuove strutture integrative, in quanto comportino modifiche sostanziali agli impianti esistenti ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 377/88, saranno da assoggettarsi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

(1) Emanata dal Ministro dell'ambiente.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27/12/1988**

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 4 del 05/01/1989

*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art.11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;

Decreta:

Art.1

Finalità.

1. Per tutte le categorie di opere di cui all'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:

- a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;
- b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
- c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato II);
- d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);
- e) le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).

2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria della pubblica amministrazione.

4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all'art.2, comma 3, ed all'art.6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

## Art.2

## Documentazione degli studi di impatto.

1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:
  - a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;
  - b) gli elaborati di progetto;
  - c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
  - d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
  - a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;
  - b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art.18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
  - c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimenti e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;
  - d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'art.5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.

## Art.3

## Quadro di riferimento programmatico.

1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
  - a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
  - b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
    - 1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
    - 2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
  - c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
  - a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
  - b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

#### Art.4

##### Quadro di riferimento progettuale.

1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
  - a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
  - b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
  - c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
  - d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
  - e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conse-

guenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

- a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
  - 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
  - 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
  - 3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, archi tettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
  - 4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
- c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
  - 1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
  - 2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- 3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- 4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
  - d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
- e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
- f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art.5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.

## Art.5

## Quadro di riferimento ambientale.

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
  - a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
  - b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
  - c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
  - d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
  - e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
  - a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
  - b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
  - c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
  - d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
  - e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
  - f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

## Art.6

## Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale.

1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.
3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie.  
Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede altresì a verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 dell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

## Art.7

## Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi.

1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'art.2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

## Art.8

Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

[1. Per impianti chimici integrati di cui all'art.1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l'impianto sia localizzato all'interno di una area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art.7 della legge 8 luglio 1986, n. 349:

- a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
- b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/ secondo;
- c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
- d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
- e) numero degli addetti pari o superiore a 300.]

*(Comma soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1998.)*

2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:

- a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri;
- b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.

5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'art.1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina mercantile.

## Art.9

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO I  
COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

- a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- f) salute pubblica: come individui e comunità;
- g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
- i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

ALLEGATO II  
CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI  
E DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art.5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:

**A. Atmosfera.** Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

- a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
- b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
- c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
- d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
- e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
- f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

**B. Ambiente idrico.** Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

- 1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
- 2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali. Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
  - a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
  - b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di altera-

zione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;

- c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interamenti;
- d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
- e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

**C. Suolo e sottosuolo.** Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

- a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
- b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
- c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
- d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
- e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
- f) la caratterizzazione geochemica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

**D. Vegetazione, flora e fauna.** La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

*a) vegetazione e flora:*

carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;

flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

carta delle unità forestali e di uso pastorale;

liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;

quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;

*b) fauna:*

lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;

lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

**E. Ecosistemi.** Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;

c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;

d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizza-

bile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

**F. Salute pubblica.** Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
- c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
- d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
- f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
- g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

**G. Rumore e vibrazioni.** La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

- a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
- b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.

**H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.** La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:

- a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
- b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
- c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
- d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
- e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standard, criteri di accettabilità, ecc.).

**I. Paesaggio.** Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

### ALLEGATO III.

Con riferimento alle categorie di opere elencate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate ed integrate:

1. Impianti industriali (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l'estrazione dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piani nazionali del settore interessato; piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;  
piani regionali e provinciali dei trasporti;  
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale,  
piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;  
strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali utilizzati e di quelli finali ed intermedi; descrizione delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), dei sistemi di monitoraggio e delle infrastrutture civili; descrizione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio (terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i terminali);

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

2. Centrali termiche e impianti per la produzione di energia elettrica (impianti di combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale,

piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti; criteri delle scelte in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore; descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio;

descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali);

descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso di materiali impiegati nello specifico impianto, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indi-

cazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici.

Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

3. Infrastrutture lineari di trasporto (autostrade e vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area:

piano decennale ANAS, relativi stralci attuativi, piani straordinari ANAS;

piano generale dei trasporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione dell'intervento, l'attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura all'esercizio della infrastruttura per tronchi, evidenziandone le conseguenze sulla rete.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:

tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo, rilevato, raso) e loro relative interrelazioni;

saranno indicate la natura, la qualità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornite indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Con riferimento all'art.5, si dovranno descrivere e stimare gli effetti connessi: all'eventuale variazione del regime delle acque superficiali e, qualora intercettate, delle acque profonde;

alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici dovute alle sorgenti in

movimento, in relazione a particolari condizioni meteo-climatiche ed orografiche ed in riferimento alla diversa sensibilità dei ricettori;

ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali vibrazioni, in relazione alla protezione delle zone abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticità ambientale;

alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e del sottosuolo indotte in conseguenza della realizzazione dell'infrastruttura;

alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di territorio e/o di aree di continuità territoriale di riconosciuta valenza o criticità ambientale;

agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-testimoniali e culturali;

alle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze di rischio ambientale, con particolare attenzione ove il tracciato interessi acque destinate all'uso potabile o comunque il cui inquinamento possa incidere sulla salute umana.

#### 4. Aeroporti.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti;

piano nazionale degli aeroporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. Andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

descrivere i fenomeni legati all'inquinamento da rumore (predisposizione di apposita cartografia tematica in conformità alla circolare della Direzione generale dell'aviazione civile 45/3030, n. 327);

descrivere il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con indicazioni di qualità e volumi);

descrivere le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e dei carburanti, nonché di merci che possono avere rilevanza dal punto di vista ambientale;

descrivere le modalità di rispetto dei vincoli sul territorio derivanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58;

confrontare le omogeneità con quanto previsto dalle norme I.C.A.O. - Annesso 14. Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale di cui all'art.5, comma 3, considerato che in fase di esercizio l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto dall'infrastruttura aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul territorio, nonché dalla gestione dei servizi connessi all'esercizio dell'attività operativa, lo studio d'impatto dovrà approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a quelle componenti che risultano più direttamente connesse.

#### 5. Porti e vie navigabili.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art.3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

- piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali;
- codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale;
- piani di programmazione settoriale: nautica da diporto;
- pesca, portualità commerciale;
- piano delle coste;
- piani regionali e provinciali dei trasporti;
- programmi regionali settoriali di interventi nell'ambito della pianificazione nazionale: nautica da diporto; pesca;
- portualità commerciale;
- altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente costiero e marino;
- strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

- descrivere la previsione dei flussi di traffico via mare e via terra; per questi ultimi andranno evidenziati i rapporti tra quantità e qualità delle merci e modalità di trasporto, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale di collegamento con il territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni ambientali; nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti all'eventuale sistema portuale locale;

- illustrare, anche attraverso i modelli di previsione utilizzati, le interazioni tra le opere portuali e l'assetto attuale e futuro della linea di costa;

- descrivere la configurazione degli specchi acquei protetti dal bacino portuale in relazione all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con riferimento alle esigenze di protezione del bacino stesso dal moto ondoso;

- indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

- descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamenti del corpo idrico (dilavamento di piazzali e banchine, scarichi ed emissioni provenienti

dai natanti, acque di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualità dell'ambiente marino circostante;

individuare la natura e quantità dei materiali provenienti dai dragaggi, indicando di massima il punto di scarica terrestre o marittima e fornendo la giustificazione ambientale della scelta effettuata.

Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

6. Impianti tecnologici (impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

piani nazionali e regionali di settore;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale,

piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e di stoccaggio dei materiali;

indicazione di massima delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;

descrizione delle infrastrutture e modalità previste per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti;

criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del ciclo di trattamento e condizionamento, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, degli eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con riferimento alle norme vigenti;

indicazione di massima dei volumi e quantità prodotte nell'unità di tempo, in relazione alle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai flussi energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al destino delle scorie finali;

infrastrutture di movimentazione, di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture di servizio;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie o all'uso di materiali impiegati;

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali; analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche sul suolo, in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, etc.), con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, etc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi;

sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove necessario, radiometrico. Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

7. Impianti di regolazione delle acque (dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acqua in modo durevole).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art.3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione:

piano generale degli acquedotti;

piano energetico nazionale;

piano agricolo nazionale;

piani di bacino;

programmi regionali settoriali;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale,

piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera;

saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovrà descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo a:

gli effetti sul clima e sul micro-clima conseguenti ad invasi non inferiori a 20 milioni di mc di acqua e/o 100 ettari di massimo specchio liquido, salvo significativa influenza di temperatura ed umidità in casi di documentata rilevanza ambientale;

le modificazioni indotte al sistema idrico di superficie e sotterraneo, sia in fase di costruzione che di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli conseguenti sulla qualità delle acque interessate;

gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alle oscillazioni del pelo libero dell'invaso;

le eventuali modifiche di carattere pedologico per l'area interessata;

gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat;

gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-culturali;

gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree inondate e/o inondabili;

gli effetti della sottrazione del trasporto solido, sia lungo l'asta fluviale sia sui litorali;

la qualità delle acque e dello stato dei luoghi circostanti l'invaso, al fine di verificare i potenziali usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, etc.) oltre a quello previsto;

gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze ambientali dovute alla realizzazione della viabilità di accesso, se di uso pubblico.

8. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

- piano energetico nazionale e regionale;
- eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento;
- piani regionali di sviluppo industriale;
- piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale,
- piani territoriali e paesistici;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali piani di sviluppo della rete.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

illustrare le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con le alternative, evidenziando le ragioni della proposta in relazione a:

- insediamenti abitativi e residenziali;
- insediamenti industriali;
- intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;
- insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali, paesaggistiche e naturalistiche;

descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico;

evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a:

- geometria e distanza dei piloni di sostegno;
- numero e tipo dei conduttori;
- disposizione e distanza reciproca dei conduttori;
- presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù d'elettrodotto;
- analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da micro scariche elettriche (effetto corona).

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art.5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adottate.

Assunte le seguenti definizioni:

intensità di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);

intensità di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore

campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T), per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti, non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui all'art.2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche (" Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field" .January 1990):

5 KV/m e 0,1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che, individui della popolazione trascorrono una parte significativa della giornata;

10 KV/m e 1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si farà riferimento - fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - al decreto ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici "Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991.

#### ALLEGATO IV PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS.

##### Art.1

1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

##### Art.2

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:

- a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore,

turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;

- b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
- c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
- d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
- e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
- f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art.11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.

### Art.3

1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
  - a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
  - b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.

### Art. 4

1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.

4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.

5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.

6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.

#### Art.5

1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.

#### Art.6

1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.

3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, della ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.

4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art.8, comma 1.

5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.

#### Art.7

1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.4.

2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.

3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art.4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.

5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.

6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.

#### Art.8

1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art.6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art.4.

2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.

3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.

4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art.11.

#### Art.9

1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art.15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art.4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

#### Art.10

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.

#### Art.11

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.

2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.

3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art.8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art.8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art.8.

#### Art.12

1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art.11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:

art.9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);

art.14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);

art.48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);

art.17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);

art.714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);

art.7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art.82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);

art.6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);

art.55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);

art.221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);

art.216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).

#### Art.13

1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.

2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art.6.

4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.

5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art.11.

6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art.12.

#### Art.14

1. Si applica l'art.13 anche alla costruzione e all'esercizio di:

- a) modifiche delle centrali turbogas;
- b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
- c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art.2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.

#### Art.15

1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art.6.

## Art.16

1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:

- a) deposito oli combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
- b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
- c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

## Art.17

1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art.17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.

## Art.18

1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
  - a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisorie al progetto;
  - b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.

## Art.19

1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.

## Art.20

1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art.5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

## NOTE

Premessa, comma 3: il comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz.Uff. 20 gennaio 1989, n. 16.

Allegato III, n. 8: il numero è stato aggiunto dall'art.4, D.P.R.27 aprile 1992, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 377 del 10/08/1988**

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 204 del 31/08/1988

*Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all'art.11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

## Art.1

Categorie di opere.

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

- a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);
- c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
- f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di bio-

- ci; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi (1);
- g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (1);
  - h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
  - i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
  - l) impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc (1);
  - m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km (2);
  - n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526 (1);
  - o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc (1);
  - p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (1);
  - q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti (1);
  - r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;
  - s) impianti di gassificazione e liquefazione (1);
  - t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (1);

- u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di potenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.
- 5-bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preveda l'utilizzazione per più di un anno (3).

## Art.2

### Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti.

1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art.1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.

In particolare:

- a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art.5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della

- ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla Regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla Regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;
- e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei progetti strade" pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;
- f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art.25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;
- g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall'art.5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
- h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;
- i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art.9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici;
- l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:

- a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;
- b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;
- c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;
- d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
- e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;
- f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;
- g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
- h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;
- i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti.
- l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 comma 1, lett. d): la lettera è stata così sostituita dall'art.1, D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460 . comma 2, lett. l): la lettera è stata aggiunta dall'art.3, D.P.R. 27 aprile 1992.

### Art.3

#### Norme tecniche integrative.

1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art.2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art.6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

le norme tecniche integrative, di cui al presente articolo, sono state emanate con D.P.C.M 27 dicembre 1988.

#### Art.4 Vigilanza.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art.6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare che l'approvazione dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

#### Art.5 Pubblicità.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art.2, il committente di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti all'art.2, presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.

#### Art.6 Istruttoria.

1. L'istruttoria sui progetti di cui all'art.1 ha le seguenti finalità:
  - a) accertare la completezza della documentazione presentata;
  - b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
  - c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

- d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura riprende il suo corso.

le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle norme tecniche emanate con D.P.C.M 27 dicembre 1988.

#### Art.7

##### Norma transitoria.

- 1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti.
- 2. La disciplina di cui al presente decreto non si applica altresì alle opere per le quali il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni culturali e ambientali abbiano ricevuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, il parere di organismi istituiti per l'esame dei profili di interesse ambientale delle opere medesime.

#### Art.8

##### Entrata in vigore.

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.3.

#### NOTE

Vedi la Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB9615208, e la Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB9615326.

Vedi la Dir.Min. 4 agosto 1999.

È entrato in vigore il 6 gennaio 1989, ovvero un giorno dopo (v. art.8) la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.P.C.M 27 dicembre 1988.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1998.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1992 (G.U. 22 agosto 1992, n. 197), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si veda anche l'art. 5 dello stesso decreto.

(3) Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere di cui al presente articolo sono state definite nell'allegato I del D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348.

**LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO N° 349 DEL 08/07/1986**

pubblicata su Gazzetta Ufficiale S.O. N° 162 del 15 Luglio 1986

*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.*

## NOTE

Art.1, comma ultimo: cfr. l'art.29 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Le Relazioni sullo stato dell'ambiente, di cui al presente comma sono state presentate nell'aprile del 1989 e nel marzo del 1992 .

Art.2, comma 1, lett. c): la lettera è stata così sostituita dall'art.10, L. 3 marzo 1987, n. 59 .

Art.2, comma 4, soppresso dall'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art.6, comma 2: cfr. il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, D.P.C.M. 27 dicembre 1988, . D.P.R. 3 luglio 1998, D 11 febbraio 1998.

Art. 7: l'articolo è stato così sostituito dall'art.6, L. 28 agosto 1989, n. 305. Con D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363 (G. U. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.) è stato approvato il piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso. Cfr. infine l'art.1, lett. g), D.P.R.,27 marzo 1992, n. 309 .

Art.9: cfr. il D.P.C.M. 21 luglio 1989, art. 74, dal comma 2 al comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art.10. comma 1, lett. e): la lettera è stata aggiunta dall'art.3, L. 3 marzo 1987, n. 59 .

Art.11: cfr. il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

Art.13: integrato dall'art 17 legge 93 del 23 marzo 2001

Art.15, comma 6: cfr.pure l'art.1, L. 3 marzo 1987, n. 59. Cfr pure la L. 30 novembre 1989, n. 387 .

Art.15, comma ultimo: cfr. la L. 30 novembre 1989, n. 387 .

Tabella A:Cfr. pure l'art.2, L. 3 marzo 1987, n. 59. Un quadro aggiornato delle piante organiche può vedersi nelle tabelle allegate all'art.3 del D.P.C.M. 15 gennaio 1987. Cfr. inoltre, l'art.11, L. 7 agosto 1990, n. 253 .

Art.18: Articolo integrato dall'art. 144 della legge 2000, n. 388 recante disposizioni in materia di Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale. Cfr. art. 17, comma 46, della legge 15/05/97, n. 127.

## TESTO

## Art.1

1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

#### Art.2

1. Il Ministero esercita:
  - a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
  - b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
  - c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art.102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;
  - d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. [...]
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente”.

11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

“Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute”.

12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti”.

13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R.8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R.3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

### Art.3

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

### Art.4

1. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

“L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili”.

2. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali”.

### Art.5

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

#### Art.6

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.

L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

#### Art.7

nota: articolo abrogato dall'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

- a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

- b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
  - c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

#### Art.8

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane

la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

#### Art.9

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### Art.10

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
- b) servizio conservazione della natura;
- c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
- d) servizio affari generali e del personale;
- e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari .

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero.

Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

#### Art.11

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

- a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- c) da otto professori universitari di ruolo di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
- d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

#### Art.12

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

- a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
- b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

- c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su teme presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;
  - d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.
  3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.
  4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
  5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.
  6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
  7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art.13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

#### Art.14

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo

3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

#### Art.15

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

- a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
- c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art.16

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

#### Art.17

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.

#### Art.18

1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

- a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione”.

2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.

7. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati diretta mente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costi-

tuito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono individuati:

- a) i siti, gli itinerari le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;
- b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientaliste e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.

14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

- a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
- b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).

16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge n. 582 del 1996.

19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affida-

mento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle miglioni apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.

20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica

e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.

23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".

24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".

25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p-quater) Pioltello e Rodano".

26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria."

27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000".

## Art.19

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Realizzato da:**

- dott. Mariano Tramutoli
- dott.sa Maria Pia Vaccaro
- dott.sa Carola Biscione
- arch. Michele Baldassarre

**Collaborazioni**

- dott. Francesco Pesce  
*(Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale)*
- ing. Nicola Grippa
- arch. Enzo Petruzzi

Della stessa collana:

- N. 1 - CODICE REGIONALE DELL'AMBIENTE
- N. 2 - IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE NEL MELFESE
- N. 3 - ASSETTO ORGANIZZATIVO E REGOLAMENTO DELL'AGENZIA  
PER L'AMBIENTE
- N. 4 - ANALISI INTEGRATA DEL SISTEMA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA  
NELLA REGIONE BASILICATA
- N. 5 - MANUALE TECNICO DI INGEGNERIA NATURALISTICA

FINITO DI STAMPARE  
NEL MESE DI SETTEMBRE 2001  
NELLO STABILIMENTO EDITORIALE S.T.E.S. s.r.l.  
di ZAFARONE & DI BELLO  
VIA DELL'ELETTRONICA, 6 - POTENZA  
TEL. e FAX 0971/471700-471441  
[www.stes.it](http://www.stes.it)